

Una Corona imposta nella “culla della democrazia”: la complessa vicenda della monarchia ellenica e delle sue rivendicazioni patrimoniali

di Mirko Della Malva

Abstract: *A Crown imposed in the ‘cradle of democracy’: the complex history of the Hellenic monarchy and its claims to heritage* – A Crown imposed in the "cradle of democracy": the complex affair of the Hellenic monarchy and its patrimonial claims- The essay, after describing the history of the Greek monarchy and the events that led to its downfall, analyses the issues related to the Royal Family's properties.

Keywords: State Property; Former Kings; Monarchy; Greece; CEDU

1. La nascita della monarchia greca da Ottone I al lungo regno di Giorgio I di Glücksburg

1953

Tracciare l'evoluzione storica della Monarchia greca e ricostruire la sorte dei beni da essa posseduti è un'operazione tutt'altro che agevole. La storia del Paese sud-europeo vide avvicinarsi, infatti, due dinastie, tre destituzioni e due reinsediamenti, un allontanamento senza abdicazione e un successivo reinsediamento. Sulla forma di governo il corpo elettorale fu chiamato a pronunciarsi sei volte nel corso di un secolo (1920, 1924, 1935, 1946, 1973 e 1974), mentre sui beni della Dinastia intervennero due espropriazioni, due restituzioni, un accordo tra la ex Casa Regnante e il moderno Stato democratico, una legge della *Voulì* di revisione delle predette pattuizioni ed infine una pluralità di vicende giudiziarie culminate con la pronuncia della Corte di Strasburgo *Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce*.

Nel tentativo di ricostruire la complessità di detta vicenda¹, sembra doveroso precisare, innanzitutto, che l'adozione di un governo monarchico – in un Paese in cui ebbero i natali alle idee stesse di *politeia* (πολιτεία) e

¹ Numerose sono le opere di storia costituzionale greca alle quali fare riferimento. Tra queste, in lingua originale, si possono ricordare: N. Svonoros, *Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας*, Atene, 1976; A. Manesis, *Η εξέλιξη των πολιτικών θεσμών στην Ελλάδα. Αναζητώντας μια δύσκολη νομιμοποίηση*, Atene, 1987; G. Anastasiadis, *Ιστορία των πολιτικών και συνταγματικών θεσμών*, Salonicco, 1993; T. Veremis, G. Koliopoulos, *Η σύγχρονη συνέχεια: από το 1821 μέχρι σήμερα*, Atene, 2006; N. Alivizatos, *Το Σύνταγμα και οι εχθροί του στην νεοελληνική ιστορία 1800-2010*, Atene, 2011.

democrazia (*δημοκρατίας*) – si dovette, senza il timore di essere smentiti, all'imposizione della diplomazia straniera, la quale – intervenuta a sostegno della sua indipendenza – ne impose la previsione quale assetto di governo.

A parere di Konstandinos Rigas Ferèos, primo cantore della libertà dei «romiòs»², il suo popolo, unitamente a tutte le minoranze oppresse dal Governo ottomano, avrebbe dovuto dar luogo, infatti, ad un'unica «Repubblica ellenica», retta da un governo simile a quella designata dalla Costituzione francese del 1795³.

A favore di un assetto istituzionale *popolare e repubblicano* si batterono, inoltre, i *Kléftes*, i precursori dell'insurrezione contro il Sultano, i quali – liberato il Peloponneso, la Rumelia e parte degli arcipelaghi dell'Egeo⁴ – dotarono il Paese una Costituzione provvisoria, istitutiva di un Governo direttoriale e un Parlamento monocamerale eletto a doppio grado di scrutinio (gennaio 1822)⁵.

Detta organizzazione, invero, fu in seguito almeno in parte modificata, prima con l'introduzione di un governatore monocratico, detto *kyvernitis* (*Κυβερνήτης*)⁶, e poi con la sostituzione di un Senato non elettivo (*Panellinion*)⁷ alla *Voulì* ad opera del conte Kapodistrias, il primo governatore della Repubblica.

² Si utilizza qui per indicare la popolazione greca il termine *romiòs*, secondo l'uso che la stessa ne faceva fino al XIX secolo. I greci, infatti, almeno fino all'unificazione nazionale preferirono definire loro stessi «romani», in quanto eredi dell'antico Impero bizantino. Solo in seguito prevalse l'uso – ancora attuale – di elleni. Sul punto R. Beaton, *La Grecia. Biografia di una nazione moderna*, Torino, 2023, 11-12.

³ Konstandinos Rigas predispose una Carta costituzionale per la sua utopistica Repubblica ellenica (*Ελληνική Πολιτεία*) formata dai territori di Rumelia, Asia minore, isole dell'Egeo, Valacchia e Moldavia. La forma di governo in essa disciplinata fu ispirata alla Carta termidoriana francese, con un corpo legislativo bicamerale ed un organo esecutivo composto da cinque membri. Su questo interessante documento costituzionale si veda: J. Rubio Cerracedo, *La «nueva constitución política» de Rigas Velesinlis*, in *Rev. Est. Pol.*, 1999, 295-308.

⁴ Per un'approfondita ricostruzione della guerra di liberazione nazionale greca, si veda il recente saggio in lingua italiana: M. Mazower, *Grecia 1821. La rivoluzione che cambiò l'Europa*, Roma-Bari, 2024. In lingua inglese si rinvia, invece, a: D. Dakin, *The Greek Struggle for Independence. 1821-1833*, Berkeley, 1973.

⁵ Si tratta della *Politikón Syntagma tis Elládos* (*Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος*), la prima Costituzione che l'Assemblea nazionale degli Elleni si diede subito dopo la proclamazione dell'indipendenza (25-3-1821). La Carta, tradotta in francese, può leggersi al sito: mjp.univ-perp.fr/constit/gr1822.htm. Questa, come le altre Costituzioni in seguito citate possono essere lette in lingua originale in: A. Svolos, *Τα ελληνικά Συντάγματα 1822-1952*, Atene, 1972.

⁶ Tale emendamento fu approvato dalla Seconda Assemblea nazionale degli Elleni, riunitasi ad Astros tra il 13 e il 25-4-1823. Per una lettura del testo, sempre in lingua francese, si rinvia a: mjp.univ-perp.fr/constit/gr1823.htm.

⁷ Queste, in estrema sintesi, le linee fondamentali degli emendamenti approvati dalla Terza Assemblea nazionale degli Elleni, riunitasi a Trizina nel maggio 1827. Tale testo, in seguito denominato Costituzione di Trizina può essere letto all'indirizzo: mjp.univ-perp.fr/constit/gr1827.htm.

Tali modifiche trovarono spiegazione, tuttavia, solo nelle condizioni eccezionali in cui versava il Paese nella lotta contro i turchi⁸ e nella concezione cesarista del potere maturata dal suo primo Presidente nei lunghi anni al servizio della Corte zarista⁹.

Esaurito il mandato di questi, infatti, l'assetto democratico e repubblicano fu immediatamente ripristinato ed il Paese si dotò nuovamente di un'organizzazione fondata sulla presenza di un'Assemblea nazionale e di un Esecutivo collegiale.

Si dovette attendere, così, la guerra vittoriosa delle Grandi potenze contro i turchi perché l'assolutismo monarchico venisse definitivamente a imporsi come forma di organizzazione del potere.

Dichiarata l'indipendenza dello Stato, Gran Bretagna, Francia e Russia, assegnarono infatti alla Grecia un sovrano straniero, individuato nella persona del diciassettenne bavarese Friedrich Otto von Wittelsbach.

Per volere del *Concerto europeo* prendeva avvio così l'esperienza monarchica greca, la quale – con alterne vicende – fu destinata a protrarsi sino al 1973.

Il Principe Wittelsbach, inizialmente supportato da un Consiglio di aristocratici presieduto dal conte Armandsparg, attuò fin dal suo esordio un programma politico rigidamente assolutistico, ignorando non solo le libertà democratiche sancite nella Carta del 1827, ma riducendo di fatto il Paese ad una colonia bavarese¹⁰.

Tale atteggiamento subì un parziale miglioramento solo a seguito dello scoppio della rivolta popolare del 1844, quando – in conseguenza della concessione di una Carta delle libertà¹¹, lo stesso acquistò il titolo di *Basileus* “costituzionale” (*Βασιλεὺς τῆς Ἑλλάδος*).

Il suo Regno, trascorsi soli due anni dall'insediamento, fu destinato, tuttavia, ad essere interrotto per volontà delle Potenze stesse che lo avevano insediato, risentite per la propensione mostrata per i russi nel corso del conflitto di Crimea.

Anche all'esito della detronizzazione, al Paese non fu concessa però la possibilità di autodeterminarsi nella scelta del successore: all'Assemblea nazionale, appositamente convocata per l'adozione di una Costituzione, fu imposta infatti l'elezione del principe Giorgio di Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, figlio secondogenito del futuro Re di Danimarca.

⁸ Lo scontro in atto fra gli “isolani” filo-britannici e i continentali filorussi, il primo tra i tanti scontri fratricidi che infiammarono il Paese. Cfr. R. Aprile, *Storia della Grecia moderna (1453-1981)*, Lecce, 1984, 38.

⁹ Ioánnis Kapodístrias, nativo di Corfù, dopo aver rivestito l'incarico di amministratore delle isole di Cefalonia, Santa Maura e Itaca affrancatesi dal dominio veneziano, divenne diplomatico dell'Impero zarista e consigliere dello zar Alessandro I di Russia, il quale lo nominò plenipotenziario della Corte di Pietroburgo in occasione del Congresso di Vienna. Cfr. R. Aprile, *Storia della Grecia moderna (1453-1981)*, cit., 51.

¹⁰ Così R. Beaton, *La Grecia. Biografia di una nazione moderna*, cit., 125. Si ricordi che tale periodo è definito dalla storiografia nazionale greca come «xenocrazia» o «bavarocrazia».

¹¹ Tale Carta, adottata tra il 18 e il 30-3-1844, può essere letta in lingua francese all'indirizzo: mjp.univ-perp.fr/constit/gr1844.htm.

Il nuovo Sovrano, pur orientando la sua azione entro il solco di una progredita Costituzione frattanto approvata dal Parlamento¹², mantenne nei primi dieci anni del suo insediamento una condotta non dissimile da quella del suo predecessore, imponendo a capo dei dicasteri «ministri devoti alla Corona»¹³.

Solo a far tempo dal 1875 – con l'avvento dell'alternanza Trikoupi-Diligianni ed in seguito con l'affermazione di Venizelos sulla scena politica – lo stesso si risolse ad accettare il principio della fiducia parlamentare (c.d. *dedilomenì* - *δεδηλωμένη*), circoscrivendo i propri interventi nei confronti dell'Esecutivo.

Più che nelle dinamiche di politica interna, fu tuttavia nelle decisioni di politica estera che il Principe danese impose il suo indirizzo al Paese, orientando il Governo alla realizzazione della *Megáli Idéa* (*Μεγάλη Ἰδέα*), l'ambizioso progetto diretto a far coincidere le frontiere dello Stato con l'antico *limes* dell'Impero bizantino.

Una volta ottenuto l'Eptanèso¹⁴ ed acquisite la Tessaglia e l'Epiro meridionale¹⁵, egli si fece promotore, infatti, di uno scontro armato con la Turchia (1897), finalizzato all'annessione (*énosi* - *ένωση*) dell'isola di Creta.

La sconfitta che ne seguì, unita alla bancarotta procurata dal pagamento delle ingenti riparazioni di guerra, si tradusse, però, in un'accusa senza precedenti contro la sua figura e la Casa regnante.

La *Lega militare* (*Stratiotikós Síndesmos*), un'associazione di Ufficiali formatasi nei tre corpi delle Forze armate, gli impose, infatti, la nomina al Governo di Eleutherios Venizèlos (1909), il ministro che più di altri avrebbe caratterizzato la storia del Paese, sia in termini di riforme economiche e sociali che di innovazioni costituzionali¹⁶.

Emarginato dall'autorevolezza di quest'ultima figura, Giorgio I tentò di riscattare la sua posizione con le guerre balcaniche del 1912-13, ma i successi grazie ad esse procurati¹⁷ in termini di espansione territoriale non giovarono alla sua posizione, incontrando egli la morte il 18 marzo del 1913.

¹² Anche grazie all'apporto dei deputati delle isole Ionie, più democratici e progrediti del resto del Paese, l'Assemblea nazionale greca adottò il 16/28 novembre 1864 una delle Costituzioni più liberali del periodo, in cui seppur non fu accolto il principio del parlamentarismo, si abolì quanto meno il Senato di nomina regia. Per una lettura di essa si rinvia a: L. Minguzzi (cur.), *Principali Costituzioni straniere. Raccolte, tradotte ed illustrate storicamente*, Firenze, 1899, 199-215.

¹³ Gli esempi furono numerosi: Alexandros Koumoundouros nel 1868, Charilaos Trikoupi nel 1878, Theodōros Diligianni nel marzo 1892. Cfr. R. Aprile, *Storia della Grecia moderna (1453-1981)*, cit., 110.

¹⁴ Con questo nome (*Επτάνησα* - *Eptánīsa*) i greci designano l'arcipelago delle isole Ionie (Corfù, Paxos, Lefkàda, Itaca, Cefalonia, Zante, Cerigo) rimaste sotto la Serenissima Repubblica di Venezia fino al 1797 e sottoposte al Protettorato britannico con il Congresso di Vienna.

¹⁵ Il primo fu ceduto alla Grecia dal *Foreign Office* di Londra nel 1863, i restanti territori furono ottenuti dal Paese con il Trattato di S. Stefano nel 1877, in conseguenza di uno scontro solo avviato ed in realtà non combattuto con la Turchia.

¹⁶ Il riferimento è alla c.d. Costituzione del 1911, un insieme di cinquanta emendamenti alla Carta del 1864 votati da un'Assemblea nazionale revisionista. Per una lettura del testo in lingua francese si rinvia a: mjp.univ-perp.fr/constit/gr1911.htm.

¹⁷ Salonico, la Calcidica, il porto di Kavala e l'Epiro meridionale con Giannina. In forza di tali acquisizioni il Paese aumentò la sua superficie del 68%, mentre la sua popolazione

2. Costantino I: insediamento, caduta e ritorno del “nuovo Imperatore romano d'Oriente”

Alla scomparsa di Giorgio, il Trono di Grecia fu assunto dal primogenito di quest'ultimo, il *Diádokhos*¹⁸ Costantino, il quale si trovò suo malgrado ad insediarsi nell'imminenza di una delle fasi più critiche della storia del Paese: lo scoppio della Prima guerra mondiale.

In tale circostanza, il Sovrano, favorevole agli Imperi centrali in ragione del supporto economico da essi offerto al Paese, e vicino al *Kaiser* per averne sposato la sorella, tentò infatti – secondo la tradizione autocratica paterna – di imporre la propria volontà neutralista al Parlamento, giungendo per ben due volte a revocare il Primo ministro in carica Venizèlos, vicino in politica estera alle posizioni dell'Intesa¹⁹.

Tale condotta del Sovrano suscitò, però, l'immediata reazione dello storico alleato franco-britannico, il quale – attraverso la collaborazione di un gruppo di ufficiali venizelisti – istigò un colpo di Stato culminato con la formazione a Salonicco di un Esecutivo provvisorio²⁰ (c.d. *Scisma nazionale: Ethnikós Dichasmós – Εθνικός Διχασμός*), alternativo al Governo filomonarchico ateniese²¹.

Di fronte a tali circostanze, Costantino, incapace di placare l'insurrezione popolare, prese la via dell'esilio, rifiutando tuttavia la sottoscrizione di un formale atto di abdicazione.

Per volere della diplomazia britannica – timorosa che l'affermazione di un Governo repubblicano avesse potuto tradursi in un avvicinamento del Paese all'influenza francese – il Trono fu mantenuto e affidato al Principe Alessandro, il figlio secondogenito di Costantino, preferito al *Diádokhos* Giorgio in ragione della sua posizione neutrale rispetto all'Impero tedesco.

Nel corso del suo breve Regno, il Sovrano – come già suo padre negli ultimi anni di Trono - vide tuttavia il suo ruolo ininterrottamente oscurato dall'ingombrante figura di Venizelos, il Primo ministro che con la sua azione condusse il Paese non solo alla vittoria militare nella guerra contro gli

passò da 2,7 a 4,8 milioni di abitanti. Rispetto ai confini attuali restavano fuori dal suo territorio uno sbocco sull'Egeo concesso alla Bulgaria, una parte della Tracia orientale e le isole di Imbro e Tenedo rimaste alla Turchia, il Dodecaneso sotto l'amministrazione italiana.

¹⁸ È il titolo riservato al principe ereditario (in greco: *Διάδοχος*), secondo una tradizione risalente all'Impero macedone.

¹⁹ Nel febbraio 1915, Venizèlos – senza informare il Sovrano – accordò agli Stati dell'Intesa la partecipazione del Paese all'attacco dei Dardanelli. Il Re – contrario all'operazione – lo sostituì con il capo dell'opposizione Gùnaris, chiamato a governare senza il sostegno della Camera. Il 16 agosto successivo Eleutherios Venizèlos vinse però le elezioni e il Monarca dovette conferirgli l'incarico di Governo. Il 5 ottobre successivo fu tuttavia nuovamente destituito per aver concesso l'autorizzazione allo sbarco alle truppe dell'Intesa. Il Parlamento fu allora sciolto ed il Re convocò nuove elezioni, alle quali i venizelisti non parteciparono in segno di protesta.

²⁰ Si tratta del *Triandría tis Ethnikís Amýnis* (*Τριανδρία της Εθνικής Αμύνης*), istituito nell'agosto 1916 e retto dal triumvirato Venizèlos-Danglis-Koundouriotis.

²¹ Cfr. P. Petridis, *Πολιτικές δυνάμεις και συνταγματικοί θεσμοί στην νεώτερη Ελλάδα 1844-1936*, Salonicco, 1984.

Imperi, ma anche al coronamento dell'idea panellenica con l'incorporazione dei territori individuati dai trattati di Neuilly e di Sèvres.

Il 25 ottobre 1920, Alessandro scomparve però prematuramente, facendo ipotizzare l'imminente affermazione di un regime repubblicano. Solo l'inaspettata vittoria elettorale delle destre alle elezioni del novembre successivo impedì tuttavia tale esito: la nuova maggioranza conservatrice organizzò, infatti, per il 19 dicembre 1920 un plebiscito sulla forma di governo, all'esito del quale il vecchio Re Costantino fu reinsediato con il nome di Costantino XII, in segno di continuazione rispetto agli antichi *basileis* romani²².

Anche questa parentesi di restaurazione fu destinata, però, a conoscere breve durata. La disfatta dell'esercito nazionale nella nuova guerra combattuta contro la Turchia, unita allo sgomento provocato dai massacri inferti alle popolazioni ellenofone dell'Asia minore (*Mikrasiatikí Katastrofí* – *Μικρασιατική Καταστροφή*)²³, diedero origine infatti ad un ulteriore colpo di Stato (c.d. *Rivoluzione del 1922*)²⁴, a conclusione del quale il neoinsediato *stratilatis* (*Στρατηλάτης*)²⁵ fu costretto a lasciare il Paese e ad abdicare in favore del suo primogenito Giorgio (27 settembre 1922).

3. Il Regno di Giorgio II e l'intermezzo della Seconda repubblica: dall'incoronazione alla fine dell'occupazione nazista

Il nuovo Sovrano Giorgio II, costretto dal Trattato di Losanna del 23 luglio 1923 a rinunciare ai territori acquisiti con l'accordo di Sèvres, ereditò dal genitore un Paese profondamente diviso dagli scontri tra populistici monarchici e venizelisti repubblicani.

La sua figura, invisa a questi ultimi, fu presto estromessa con il pretesto della vittoria repubblicana alle elezioni del dicembre 1923.

²² Il 5-12-1920, il popolo fu chiamato a ratificare il ritorno di Costantino alla guida del Paese. A favore del Re si esprime il 99% della popolazione votante (999.954), mentre i contrari furono solo 10.383. Costantino scelse simbolicamente di fare ritorno in Grecia il 29 maggio 1921, anniversario della caduta di Costantinopoli sotto la dominazione ottomana. Cfr. N. Alivizatos, *Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση, 1922-1974. Όψεις της ελληνικής εμπειρίας*, Atene, 1983.

²³ Nel 1920, il Paese entrò in guerra contro la Turchia di Atatürk, contraria all'esecuzione dei patti di Sèvres. Nel corso degli scontri, il 9 settembre 1922, la città di Smirne – abitata per lo più da genti di lingua greca e fede cristiana – fu data alle fiamme dall'esercito turco, causando 30.000 morti e oltre 250 mila sfollati. Tale episodio costituì la fine di 2500 anni di presenza greca nell'area. Cfr. F. Verre, *Il genocidio dei Greci del Ponto. La tragica fine dell'irredentismo ellenico e della Megali Idea (1914-1922)*, in *Riv. st. pol. internaz.*, 2019, 551-588.

²⁴ Il golpe fu realizzato il 26-9-1922 da un gruppo di ufficiali guidati da Plastiràs, Gonatàs, e Fokàs. Di fronte all'evento, Costantino abdicò a favore del figlio e si trasferì a Palermo, dove morì pochi mesi dopo.

²⁵ Si tratta di un antico titolo concesso ai «comandanti vittoriosi» dell'esercito bizantino, attribuito dai sostenitori di Costantino al monarca.

Il 25 aprile 1924, l'Esecutivo Papanastasiou proclamò, infatti, la Seconda repubblica ellenica (*Ellinikí Dimokratía-Eλληνική Δημοκρατία*), poi ratificata dal corpo elettorale grazie ad un plebiscito²⁶.

Tale assetto costituzionale si mostrò, tuttavia, un esperimento estremamente debole, sfociando dapprima nella «dittatura da operetta»²⁷ di Pàngalos (1925-26) ed in seguito in nuovo *kínima* (colpo di Stato) organizzato dal generale Kondylis.

Solo nel 1928, con la vittoria elettorale di Venizèlos, il Paese sembrò tornare ad un clima di relativa stabilità, presto interrotto però dall'affermazione delle destre alle elezioni del 1933 e dal tentativo di due golpe venizelisti nel 1935²⁸. Tali avvenimenti ricondussero, infatti, il Paese nel turbinio degli scontri dello *Scisma nazionale*, con la sola differenza che - questa volta - furono i populist-monarchici ad assicurarsi la vittoria.

La nuova compagine reazionaria, insediatasi al governo decise di convocare - all'indomani di una schiacciante vittoria alle elezioni per la Costituente del 1935²⁹ - un *referendum* sulla forma istituzionale.

Come da essi ipotizzato, il corpo elettorale si espresse a favore della Monarchia³⁰, consentendo a Giorgio II di reinsediarsi sul Trono.

L'erede dei Glücksburg, tornato ad Atene, si dimostrò, tuttavia, in linea con i suoi predecessori, incapace di gestire le logiche del parlamentarismo. In assenza di una chiara maggioranza partitica affidò infatti, le sorti del Paese all'ennesima figura autoritaria che avrebbe privato il popolo delle sue libertà fondamentali: il generale Metaxas, il quale - presto autoproclamatosi *archigós* della Terza civiltà ellenica³¹ - diede origine, il 4

²⁶ Il 13 aprile 1924 fu organizzato un plebiscito per l'istituzione della repubblica. Si espressero a favore 758.472 cittadini (pari al 70,0% della popolazione votante). I contrari furono 325 322 (pari al 30,0% dei voti validi). Sul sistema costituzionale in atto in questo periodo si veda in lingua greca: A. Svolos, *Συνταγματικόν δίκαιον*, vol. A, Atene, 1934.

²⁷ L'espressione, utilizzata da Clogg, descrive accuratamente la dittatura realizzata da Pàngalos, personaggio «superficiale, vanitoso e impreparato a reggere il Paese», artefice persino di un decreto legge con il quale si proibiva alle donne di indossare gonne più corte di 30 cm dal suolo. Cfr. R. Clogg, *Storia della Grecia moderna. Dalla caduta dell'impero bizantino ad oggi*, Milano, 1996, 120 e R. Aprile, *Storia della Grecia moderna (1453-1981)*, cit., 205.

²⁸ Il primo tentativo fu organizzato ancora una volta da Plastiràs nella notte tra il 5 e il 6-3-1933. Un secondo tentativo si ebbe nel marzo 1935 dopo un fallito attentato contro Venizèlos. La rivoluzione che ne seguì durò solo dieci giorni, poi fu vinta dalla reazione governativa. In seguito a tale disfatta Venizèlos abbandonò la scena politica e si trasferì a Parigi dove morì l'anno successivo.

²⁹ Le elezioni si tennero il 9 giugno 1935. La coalizione monarchico-populista ottenne il 65,04% dei consensi pari, in base alla legge elettorale, a 287 seggi su 300. Tale risultato plebiscitario fu determinato dal boicottaggio dei venizelisti alle consultazioni come protesta contro le decisioni illiberali del nuovo Governo.

³⁰ All'esito della consultazione la monarchia ottenne 1.491.992 voti, pari al 97,2% dei consensi espressi, mentre a favore della repubblica si espressero solo 32.454 cittadini, pari al 2,1% dei voti validi.

³¹ Metaxas ispirandosi al Fascismo italiano si fece proclamare "duce" (*archigós*), mentre mutuò dal Nazismo tedesco l'ambizione a voler realizzare una sorta di *Terzo Reich* ellenico (*Tritos Ellinikós Politismós*), erede della grandezza dell'antichità classica e del dominio bizantino. Il modello del passato a cui gli ideologi del regime fecero riferimento non fu ovviamente la democratica Atene, bensì la Sparta militarista, corporativa e

agosto 1936, ad una dittatura antiparlamentare ideologicamente spirata al regime mussoliniano.

Tutte le decisioni illiberali da questi assunte trovarono il consenso della Casa Regnante, la quale impose all'Esecutivo solo il mantenimento del Paese nella sfera di influenza britannica.

Detta fase storica si protrasse fino al 28 ottobre 1940 quando, in conseguenza dell'aggressione italiana prima³², e dell'occupazione tedesca poi (24 aprile 1941), il Paese fu privato della sua libertà.

In conseguenza di simili circostanze, il Sovrano dovette nuovamente abbandonare il Paese, mantenendo tuttavia il suo Governo in esilio.

Negli anni dell'occupazione, la Grecia – formalmente presieduta dal Gabinetto collaborazionista Tsolakoglou – fu *de facto* assoggettata alla dittatura del Comando tedesco, contro il quale il popolo intraprese un'infaticabile lotta di liberazione (*Antístasi-Αντίσταση*), monopolizzata dall'ELAS (*Ellinikós Laikós Apeleftherotikós Stratós*), l'esercito popolare organizzato dalla formazione marxista EAM³³.

Quest'ultima, a dispetto della sua impostazione ideologica, restituì – una volta conseguita la liberazione del Paese dal nazifascismo – tutti i territori posti sotto il suo controllo all'Esecutivo legittimo di Giórgos Papandreou, dimostrandosi accomodante alla possibilità di realizzare forme di governo diverse dalla Repubblica popolare.

La collaborazione tra gli *andártes*³⁴ comunisti e il Governo monarchico fu destinata però a breve durata: i ministri del Gabinetto ateniese si dimostrarono, infatti, poco propensi ad intraprendere forme di epurazione nei confronti degli ex collaborazionisti, preferendo piuttosto reprimere le vecchie forze della Resistenza.

Tale atteggiamento fece ricadere il Paese in uno stato di guerra civile (c.d. *Dekemvriandá*), nel corso del quale i *Battaglioni di sicurezza*, forti del sostegno economico e militare di Churchill, non esitarono a realizzare vere e proprie carneficine contro le masse organizzate dalle sinistre³⁵.

Anche in queste drammatiche circostanze, tuttavia, non fu la classe politica a determinare le sorti del Paese, bensì gli accordi diplomatici delle potenze straniere riunite nella nota Conferenza di Yalta. In tale sede, infatti,

disciplinata. Il modello democratico ateniese al contrario, fu a tal punto denigrato che una circolare del Ministero dell'Interno fece bandire 445 opere di filosofia e letteratura classica tra cui l'*Antigone* di Sofocle e l'*Orazione funebre* di Pericle. Per un approfondimento sulla dittatura di Metaxas si rinvia a: R. Raftopoulos, *Le radici politiche del nazionalismo greco nel XX secolo. Dal regime di Ioannis Metaxas (1936-40) al regime dei colonnelli (1967-74)*, in *Naz. e Reg.*, 2014, 3, 89-100.

³² Per una ricostruzione delle vicende: M. Cervi, *Storia della guerra di Grecia*, Milano, 1969.

³³ Per un approfondimento sulle vicende della Resistenza greca si rinvia a: A. Kodros, *Storia della Resistenza greca*, Padova, 1968 e a G. Vaccarino, *La Grecia tra Resistenza e guerra civile*, Milano, 1968.

³⁴ Con tale espressione, che può tradursi in “ribelli” o “guerriglieri”, si indicano i partigiani attivi nella lotta contro l'occupazione nazifascista.

³⁵ Gli scontri presero avvio il 3-12-1944, quando una manifestazione comunista in Piazza Syntagma fu dispersa dall'esercito inglese e dalle formazioni paramilitari. La carneficina da essi provocata diede origine ad una serie di scontri, protrattisi per 37 giorni. Sul punto cfr: R. Aprile, *Storia della Grecia moderna (1453-1981)*, cit., 278-280 e R. Beaton, *La Grecia. Biografia di una nazione moderna*, cit., 309-313.

il segretario del PCUS Stalin – ottenute assicurazioni circa la riconduzione di Romania e la Bulgaria nella sua sfera di influenza – acconsentì alla permanenza della Grecia nell'area di controllo occidentale.

L'EAM-ELAS, privata del supporto economico e strategico dell'alleato sovietico, dovette piegarsi così alle decisioni del Gabinetto Papandreu, ottenendo solamente – in contropartita - la convocazione di un *referendum* popolare sulla forma di governo (c.d. *accordo di Varkiza*).

Tali consultazioni, tenutesi il 1 settembre 1946, confermarono ancora una volta la monarchia come forma di governo, ritenendola il solo assetto di potere in grado di arginare la minaccia comunista temuta dalle potenze occidentali.

Giorgio II, per la terza volta nella sua vita fece ritorno così ad Atene, ove resse il Paese fino al giorno della sua morte, avvenuta il 27 aprile 1947.

4. Il “Regno della destra” di Paolo I e Federika di Hannover

In assenza di discendenti diretti, il trono di Grecia fu assunto dal fratello di Giorgio – Paolo - il cui regno, prese avvio nel corso di un'ulteriore fase critica nella storia nazionale, quando le formazioni marxiste della Resistenza, riunite sotto le insegne dell'Esercito Democratico Greco (DSE) intrapresero nuovi scontri fratricidi contro i battaglioni paramilitari di sicurezza nazionale.

A differenza del predecessore, il nuovo Sovrano manifestò tuttavia immediato interesse per la politica nazionale, sanzionando dapprima la legge di messa al bando del Partito comunista ellenico³⁶, ed in seguito la l. 516/1948, con la quale si prescriveva la sussistenza di una condizione personale di “buona condotta politica” per lo svolgimento di qualsiasi impiego, anche nel settore privato.

Le operazioni militari, costellate da episodi di indicibile violenza, tra cui niente meno che la sottrazione di minori a fini di indottrinamento³⁷, si conclusero nell'ottobre del 1949 con la vittoria delle milizie ultraconservatrici, sostenute non solo dalle risorse economiche e militari dell'amministrazione Truman³⁸, ma anche dall'improvviso allontanamento

³⁶ La messa al bando del KKE, il Partito comunista greco fu realizzata con la l. 509/1947, impeditiva di tutte le associazioni politiche contrarie agli interessi dello Stato.

³⁷ Entrambe le fazioni evacuarono un gran numero di bambini dalle zone di combattimento e li collocarono in strutture destinate a sottoporli ad indottrinamento a favore dell'una o dell'altra posizione ideologica. Le strutture realizzate dai monarchici furono organizzate soprattutto con il supporto della Regina Federika, mentre i guerriglieri comunisti trasferirono i bambini soprattutto in strutture collocate nei Paesi del blocco orientale. Per un approfondimento su tali vicende si rinvia a: S.I. Kotsopoulos, *Children of the Greek civil war of the 1940s in countries of the soviet bloc: psychological perspectives*, Chicago, 2013, 77-81; L.M. Danforth, R. Van Boeschoten, *Children of the Greek Civil War. Refugees and the Politics of Memory*, Chicago, 2012 e in lingua italiana: S. D'Urso, *Παιδομάζωμα (“reclutamento di bambini”) e παιδούπολεις (“città dei bambini”): due genocidi ai tempi della guerra civile greca (1944-1949)*, in *NAD*, 2024, 6, 2, 1-21.

³⁸ Quando nel marzo 1947 il ministro degli Esteri britannico Bevin annunciò che le forze inglesi si sarebbero ritirate dal Paese, il Governo greco trovò il supporto dell'amministrazione Truman, la quale proprio in quel periodo aveva annunciato al

della Jugoslavia dal Comintern, circostanza questa da cui dipese l'impossibilità per i resistenti di continuare a beneficiare degli aiuti titini nel corso delle battaglie³⁹.

Con la vittoria delle formazioni tradizionaliste, la Corona ottenne ulteriore prestigio nella politica nazionale, acquisendo la funzione di garante dell'opzione occidentale del Paese, nonché del mantenimento del suo indirizzo su posizioni rigorosamente anticomuniste⁴⁰.

Proprio nell'intento di assicurare tale collocazione, il Capo dello Stato – superata una prima fase di relativa instabilità politica, nel corso della quale non mancò tuttavia di promulgare una nuova Costituzione (21 dicembre 1951)⁴¹ e ratificare l'adesione del Paese all'Alleanza atlantica (18 febbraio 1952) – conferì l'incarico di governo al maresciallo Papàgos, leader della coalizione centrista Emergenza nazionale (*Ellinikós Synagermós-Eλληνικός Συναγερμός*) e già comandante in capo dell'Esercito ellenico durante l'occupazione italiana.

Quest'ultimo, tradendo le manifestate intenzioni di ispirarsi a de Gaulle nella stabilizzazione del quadro politico nazionale, si rese fin da subito responsabile dell'instaurazione di un vero e proprio clima di conformismo reazionario, caratterizzato, oltre che dalla repressione delle manifestazioni sindacali, dalla censura dei media e dal confinamento dell'opposizione politica nelle isole dell'Egeo.

Tale situazione fu destinata ad un parziale miglioramento solo nell'ottobre 1955, quando – alla morte di Papàgos – il Sovrano, su probabile pressione del Governo di Washington, si risolse a conferire l'incarico al conservatore Kōnstantinos Karamanlīs.

Il futuro leader di ERE⁴², intenzionato ad assecondare le volontà di Eisenhower, diede origine infatti ad un rapido smantellamento degli aspetti più autoritari dell'amministrazione precedente, omettendo tuttavia di intaccare la posizione privilegiata dell'Esercito, indispensabile per le

Congresso la nota "Dottrina" per il contenimento della minaccia comunista. Grazie a tale supporto, lo Stato greco ottenne ingenti aiuti economici, un contingente di 200 mila uomini, artiglieria e mezzi di guerra. Cfr. R. Beaton, *La Grecia. Biografia di una nazione moderna*, cit., 321-322.

³⁹ Tra il 1946 e il 1948, il DSE dipese in larga misura dalla Jugoslavia, dove gli insorti trovavano rifugio e munizioni. La collaborazione con la RSFJ – motivata anche dal desiderio di Tito di anettere parte della Macedonia greca – fu destinata tuttavia ad interrompersi con la rottura delle relazioni tra Stalin e Josif Broz. Per una sintesi sulla seconda fase della guerra civile si rinvia, in particolare a: C. Paul, C. P. Clarke, B. Grill, M. Dunigan, *Greece, 1945–1949 Case Outcome: Coin Win*, in Id., *Paths to Victory. Detailed Insurgency Case Studies*, Santa Monica, 2013, 14-22.

⁴⁰ Sulla posizione internazionale della Grecia nel secondo dopoguerra si veda: E. Hatzivassiliou, *Security and the European Option: Greek Foreign Policy, 1952-62*, in 30(1) *J. Contemp. Hist.* 187 (1995) e Id., *Shallow Waves and Deeper Currents: The U.S. Experience of Greece, 1947–1961. Policies, Historicity, and the Cultural Dimension*, in 38(1) *Dipl. Hist.* 83 (2014).

⁴¹ Per un approfondimento su questa Carta si rinvia a A. Manessis, *La nouvelle Constitution hellénique*, in *Rev. inter. de droit comparé*, 1954, 6, 2, 291-308, anche all'indirizzo: www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1954_num_6_2_8996.

⁴² L'Unione Nazionale Radicale (in greco: *Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση* - *Ethnikí Rizospastikí Énosi*), il partito politico conservatore fondato da Konstantinos Karamanlis nel 1956, come evoluzione del Movimento unitario greco di Papàgos.

operazioni di contenimento della Nato e beneficiario di oltre il 54% degli aiuti dell'*European Recovery Program*.

Proprio in forza di tali concessioni, gli ufficiali delle milizie regolari mantennero un ruolo di primo piano nella vita politica nazionale, manipolando non solo gli esiti delle consultazioni elettorali attraverso un meccanismo di falsificazioni denominato *Perikles*, ma facendo ricorso persino all'omicidio politico, come avvenne nel 1963 con l'esecuzione del deputato progressista Gregoris Lambrakis⁴³.

Tale clima di oppressione – promosso in larga misura dall'associazione militare segreta ΙΔΕΑ («Ιερός Δεσμός Ελλήνων Αξιωματικών»)⁴⁴ – trovò ampio consenso nella Monarchia, la quale – specie per iniziativa della Regina Federika – divenne il principale centro di coordinamento dei poteri occulti dello Stato, preordinati ad intervenire in caso di aperture in senso democratico del sistema.

L'intesa tra il Sovrano e Karamanlīs si interruppe, tuttavia, nel giugno 1963, quando quest'ultimo, nel tentativo di arginare l'impopolarità procuratagli dall'*affaire* Lambrakis, rifiutò di concedere alla Casa Regnante – dopo uno stanziamento di 9 milioni di dracme per il matrimonio della principessa Sofia con l'Infante di Spagna – un incremento di appannaggio, già quantificato in mille volte il salario di un lavoratore medio del Paese⁴⁵.

Costretto alle dimissioni, la guida del Governo fu assunta da Mavromichalis, presto sostituito dal leader dell'Unione di centro (ΕΚ) Γεώργιος Παπανδρέου, risultato vincitore alle elezioni del '63⁴⁶.

Quest'ultimo, che più di ogni altro avrebbe dato luogo ad un'apertura in senso liberale della vita politica del Paese, dopo un primo periodo di governo minoritario, ottenne dal Sovrano lo scioglimento del Parlamento e la convocazione di nuove elezioni, all'esito delle quali poté formare uno stabile esecutivo monocolore⁴⁷.

⁴³ Cfr. B.P. Mathiopoulos, *Il colpo dei colonnelli. Il 21 aprile ad Atene*, Milano, 1968, 151.

⁴⁴ Si tratta di una società segreta reazionaria e ultra-monarchica, creata nel 1944 all'interno dell'esercito. Il suo obiettivo era quello di dar vita alla dissoluzione del movimento comunista e all'instaurazione della dittatura militare. Un tentativo in questo senso fu realizzato già nel 1951, quando all'annuncio delle dimissioni di Papagos, l'esercito tentò di prendere il potere.

⁴⁵ Il rifiuto di incremento dell'appannaggio fu determinato oltre che dalle proteste suscitate dalla concessione della dote alla Principessa Sofia («5% di dote nell'istruzione e non a Sofia»), dall'imbarazzo suscitato dall'ostentazione di ricchezza da parte dei Regnanti. Essi, infatti, oltre ad aver offerto nel 1954 la "crociera dei re" a tutti i membri dell'aristocrazia reale europea, disponevano di numerosi beni di lusso, tra cui due panfili, 85 vetture, una flotta aerea composta da un caccia a reazione, un elicottero e due Dakota. Cfr. B.P. Mathiopoulos, *Il colpo dei colonnelli. Il 21 aprile ad Atene*, cit., 66-70. Sul punto si veda anche (in lingua greca): Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Ο ελληνικός λαός πλήρωσε την προίκα της Σοφίας, 12-1-2023, www.tovima.gr/2023/01/12/society/teos-vasilias-konstantinos-o-ellinikos-laos-plirose-tin-proika-tis-sofias/.

⁴⁶ Le elezioni del 3-11-1963 si tennero con un sistema proporzionale corretto. L'Unione di Centro ottenne il 42% dei voti e 138 seggi, mentre l'ERE scese dal 51% al 39,3%, conquistando 132 seggi. Il partito di sinistra EDA ottenne il 14,3% dei consensi e 28 seggi. Due seggi infine furono assegnati alla piccola formazione progressista di Markesinis.

⁴⁷ Le nuove consultazioni si tennero il 16-2-1964 e costituirono un vero e proprio terremoto per la classe politica che sin dal 1935 reggeva le sorti del Paese. All'esito di

La grande stagione riformista da egli avviata non poté essere però conosciuta dal Sovrano Paolo, il quale – colto da un improvviso malore – morì nel marzo 1964.

5. L'ultimo regno di Costantino II e la fine dell'esperienza monarchica

Con la morte dell'uomo che aveva retto le sorti del Paese per diciassette anni, si aprì l'ultimo tormentato capitolo della monarchia ellenica, la quale avrebbe visto concludersi i propri destini nell'arco di un solo decennio.

L'avvento del nuovo Re Costantino⁴⁸ eruppe come un elemento di novità in un Paese imbrigliato nel più fervido conservatorismo. Il nuovo Capo dello Stato si mostrò fin da principio, infatti, dotato di tutte quelle qualità indispensabili a fare di lui un Sovrano acclamato dal popolo: aveva soli 24 anni, un passato di atleta⁴⁹ ed una consorte, che per la sua provenienza dal Regno di Danimarca, faceva auspicare un'evoluzione in senso più imparziale del ruolo della Dinastia.

Come un'eccezione alla storia del Paese, il Re insediato si trovava inoltre a collaborare con un Primo ministro – Geórgios Papandreu – artefice di significative aperture liberali e programmi di giustizia sociale⁵⁰. Quest'ultimo, in pochi mesi di governo, aveva già provveduto a smantellare infatti l'apparato poliziesco ereditato dai suoi predecessori, attuato politiche fiscali volte ad una più equa redistribuzione dei redditi, introdotto – per la prima volta nella storia del Paese – un sistema scolastico obbligatorio e gratuito, pensato per garantire l'accesso all'istruzione agli appartenenti alle classi più svantaggiate.

Tali circostanze – certamente idonee a far presagire una svolta in senso democratico dell'ordinamento – si scontrarono, tuttavia, con l'indecisione e l'inesperienza del giovane Sovrano, il quale, sollecitato dalla madre e da una stretta cerchia di militari, preferì ispirare il proprio ruolo alla rigida impostazione paterna⁵¹.

esse, l'EK di Papandreu – grazie anche al ritiro dei candidati EDA in 22 circoscrizioni su 55 – ottenne la maggioranza assoluta dei consensi (52,7% di voti e 171 seggi). L'ERE si fermò invece al 35,2% dei consensi (107 seggi), mentre EDA, ottenne l'11,8% dei voti e 22 seggi.

⁴⁸ Costantino prestò giuramento davanti al Parlamento il 23-3-1964.

⁴⁹ Costantino II era un abile velista, vincitore della prima medaglia d'oro greca alle Olimpiadi di Roma del 1960. L'allora Principe ereditario, in tale occasione, rivestì anche il ruolo di portabandiera della squadra ellenica durante la cerimonia di apertura.

⁵⁰ Il Paese, che sotto Karamanlīs aveva visto attuate politiche di stampo liberista tese a stabilizzare la dracma e favorire la crescita economica delle classi benestanti, virò la sua politica economica su posizioni maggiormente keynesiane. La spesa pubblica aumentò sensibilmente, favorendo il miglioramento delle condizioni di vita delle classi lavoratrici, specie quelle addette al settore primario, ancora prevalente nel Paese (48% di tutti i lavoratori attivi). Cfr. T.M. Veremis, I.S. Koliopulos, *La Grecia moderna. Una storia che inizia nel 1821*, Lecce, 2014, 164.

⁵¹ Ricorda Mathiopolus che nel suo messaggio al popolo in occasione del Capodanno 1966, re Costantino accennò ai comunisti greci «come a una vergogna nazionale che nessun degno cittadino doveva condividere», suscitando l'imbarazzo non solo del Primo ministro, ma anche della stampa favorevole alla Monarchia. Cfr. B.P. Mathiopolus, *Il colpo dei colonnelli. Il 21 aprile ad Atene*, cit., 73.

Proprio in ragione di tali convinzioni, l'iniziale armoniosa collaborazione con Papandreou venne presto ad interrompersi.

Il pretesto per lo scontro fu offerto, in particolare, dalla volontà del Primo ministro di procedere ad una radicale ristrutturazione dell'esercito, finalizzata ad assoggettare – secondo le logiche del parlamentarismo democratico – i suoi vertici alle decisioni assunte dai poteri politici.

Al fine di realizzare tale obiettivo, Papandreou propose al Sovrano la propria nomina *ad interim* come Ministro della Difesa, una carica fino a quel punto ricoperta da Garufaliàs, un monarchico espressione della élite delle Forze armate.

Il Re, contrario alla riforma del settore castrense, rifiutò tuttavia la proposta di rimpasto, reputando la stessa una manovra ritorsiva del leader centrista contro l'Alto Comando militare, colpevole di aver denunciato l'esistenza tra le sue fila di una società segreta – l'Aspida – desiderosa di realizzare, proprio sotto la guida del figlio del Primo ministro – Andrèas –, un golpe di matrice *venizèlista*⁵².

A fronte della determinazione del Monarca, il 15 luglio 1965, il Capo del Governo rassegnò le dimissioni, ponendo le premesse della crisi politica più difficile che il Paese avrebbe dovuto affrontare dall'immediato dopoguerra⁵³.

Nei due anni che seguirono, il Sovrano tentò ogni iniziativa per scongiurare la convocazione di elezioni che confermassero Papandreou alla guida dell'Esecutivo. Affidò inizialmente l'incarico di Governo ad altri esponenti dell'Unione di centro (Athanasiadis-Novas e Ilias Tsirimokos); ma nel momento in cui essi videro negarsi la fiducia, fomentò una scissione all'interno del partito centrista, consentendo al candidato Stefanos Stefanopoulos di formare un Governo sostenuto da 45 deputati dello stesso, definiti *apostati*⁵⁴, e dall'opposizione conservatrice di ERE⁵⁵.

Tali iniziative provocarono un'accesa reazione da parte della popolazione, la quale – con scioperi e manifestazioni di massa – invocò con ancor più risolutezza la convocazione di libere elezioni. Il Re, nel timore di una guerra civile, dovette questa volta acconsentire, ponendo come unica condizione l'esclusione di ogni riferimento ad una modifica della forma di governo nelle campagne elettorali.

Nel momento in cui vittoria di Papandreou alle elezioni fissate per il 28 maggio 1967 divenne circostanza ormai certa, egli giunse tuttavia ad un'intesa con lo Stato maggiore dell'Esercito, a cui affidò il compito di

⁵² Il riferimento è ad ASPIDA (ΑΣΠΙΔΑ), un'associazione segreta interna all'Esercito, avente come scopo la promozione di ideali democratici e repubblicani che avrebbero potuto portare al superamento dell'assetto costituzionale vigente. Ad essa aderirono principalmente ufficiali di grado medio e inferiore. L'esistenza di ASPIDA fu denunciata dalle forze di destra in Grecia, nel corso della crisi politica del 1965.

⁵³ Su tale periodo si veda in particolare A. Calogeropoulos, *La crise politique grecque de 1965-1967*, Paris, 1968.

⁵⁴ Con tale espressione – nel corso della crisi politica definita della *Iouliανά* (in greco: Ιουλιανά, "eventi di luglio") – furono indicati i deputati dell'Unione di Centro che passarono dal sostegno a Papandreou al voto di fiducia nei confronti di Stefanopoulos. Essi furono tutti ricompensati con uffici ministeriali o altri incarichi.

⁵⁵ L'Esecutivo Stefanopoulos si formò il 17-9-1965, con il voto di fiducia dei 45 "apostati", di ERE e della piccola formazione progressista di Markesinis.

intervenire – se necessario – su sollecitazione di un decreto reale di emergenza.

L'operazione avrebbe dato luogo, nella sostanza, ad un colpo di Stato *legale*, al cui esito si sarebbe instaurata una dittatura commissariale finalizzata a preservare la collocazione dell'ordinamento nelle strette maglie del conservatorismo e dell'Alleanza atlantica⁵⁶.

Se tali si mostravano le intenzioni del Sovrano, queste furono destinate a conoscere, tuttavia, un'inattesa anticipazione ad opera di una congrega di ufficiali minori, i quali – senza il consenso dei propri preposti – decisero l'immediata usurpazione del potere, a prescindere dai risultati delle elezioni per il rinnovo del Parlamento.

Il 21 aprile 1967, le truppe dell'Esercito (prive inizialmente del supporto dalla Marina e dell'Aeronautica) invasero così la città di Atene, traendo in arresto – secondo le disposizioni del c.d. piano *Ierax* – circa 10 mila persone, tra esponenti della vita parlamentare e generali rimasti fedeli alla Corona⁵⁷.

Il governo di Kannellòpulos, incaricato dal Sovrano della gestione delle elezioni, fu immediatamente destituito ed in sua vece venne insediata una Giunta militare presieduta dai tre colonnelli responsabili del pronunciamento: Pattakos, Makarezos e Papadòpoulos, l'ultimo dei quali destinato ad assumere il ruolo di uomo forte della dittatura.

Di fronte agli inattesi eventi, Costantino – rigettata ogni sollecitazione proveniente dal suo Governo⁵⁸ e dai vertici della Marina militare⁵⁹ – optò per una collaborazione con la *Giunta dei Colonnelli*, alla quale – in cambio

⁵⁶ Il re Costantino II, insieme al comandante in capo dell'esercito Georgios Spantidakis, intendeva in particolare designare il suo fedelissimo Panagiōtīs Pipinelīs alla guida del Governo. Similmente al Sovrano, anche la regina madre Federika, in accordo con gli alti vertici del potere militare, ipotizzava la realizzazione di un colpo di Stato al fine di liberare il figlio dall'ingombrante peso della vita parlamentare. Per un approfondimento sugli intrighi di Palazzo nel biennio 1965-67 si veda la ricostruzione di S. Viola, *Nella Reggia di Costantino. Viaggio nel Paese in cui un putsch silenzioso e incruento ha trasformato una monarchia costituzionale in una dittatura militare*, in *L'Espresso*, 30-4-1967 e oggi ripubblicato in F. Erbanī (cur.), *L'Espresso 50 anni*, vol. II, Roma, 2005, 79-81.

⁵⁷ Alle 2.30 del 21-4-1967 la città di Atene fu invasa da mezzi di artiglieria, che circondarono il Parlamento, le sedi dei ministeri, la Radio e la Centrale telefonica. Grazie alle informazioni raccolte nel piano Prometheus, elaborato dai vertici NATO per fronteggiare eventuali attacchi comunisti dall'esterno, i militari poterono trarre in arresto tutti i principali esponenti della classe politica, del sindacato e dei giornali (circa 10 mila cittadini). Sotto il profilo giuridico si deve sottolineare che l'insieme delle operazioni su ricordate fu realizzata sulla base di un decreto emanato a nome del Re, ma in realtà privo della sottoscrizione di quest'ultimo. Una dettagliata ricostruzione della giornata del 21 aprile può leggersi, ancora una volta in: B.P. Mathiopulos, *Il colpo dei colonnelli. Il 21 aprile ad Atene*, cit., 9-21.

⁵⁸ In occasione del colpo di Stato Kannellòpulos, dimostrando grande senso dello Stato, disse al Sovrano: «Vada nella camera accanto, dove sono in attesa i tre principali responsabili del colpo di stato (e ne) ordini (...). Forse noi due moriremo. Ma questa è l'unica possibilità di salvare la monarchia!». Cfr. B.P. Mathiopulos, *Il colpo dei colonnelli. Il 21 aprile ad Atene*, cit., 33.

⁵⁹ Il Capo di Stato maggiore della Marina Kostantinos Engolfopulos chiese al Re di disporre l'ordine di mobilitazione della Flotta e di imbarcarsi per l'isola di Creta dove si sarebbe insediato il Governo legittimo. Tale piano fu però rifiutato da Costantino. Cfr. B.P. Mathiopulos, *Il colpo dei colonnelli. Il 21 aprile ad Atene*, cit., 32.

della nomina di un governo presieduto dal Presidente dell'*Areiópagos* Kòllias – offrì quella copertura costituzionale, il cui difetto gli avrebbe procurato l'isolamento internazionale.

Trascorsi tre mesi dall'investitura, desideroso di sostituire alla conventicola di ufficiali impadronitisi del potere, una congrega di generali più vicina alla Casa Regnante, intraprese però nella città di Kavala un tentativo di controgolpe, destinato a concludersi in modo fallimentare.

Il 13 dicembre 1967 l'ultimo Sovrano degli Elleni dovette così lasciare il Paese, stabilendosi dapprima a Roma e poi a Londra, città in cui visse fino al ritorno ad Atene nel dicembre 2013.

Nei sette anni che seguirono, la Giunta dei Colonnelli instaurò una brutale dittatura reazionaria, divenuta presto nota non solo per la sistematica limitazione delle libertà personali⁶⁰, ma anche per l'indiscriminato ricorso alla tortura e per il confinamento di migliaia di prigionieri nelle Isole egee.

Il regime militare, pur differenziandosi dal governo fascista di Metaxas, ne riprese tuttavia taluni contenuti ideologici, *in primis* la volontà di preservare la *Grecia millenaria*⁶¹ dalla diffusione di idee e convincimenti progressisti.

Sotto il profilo costituzionale, nell'agosto 1968, la nuova Giunta fece approvare, in sostituzione della precedente Carta del 1952, una nuova Legge fondamentale⁶², nelle cui disposizioni furono delineate le linee essenziali del nuovo potere autocratico.

Essa, ratificata dal popolo attraverso un *referendum* svoltosi in stato di emergenza⁶³, pur presentando un ampio catalogo di diritti, consentiva la compressione di essi ad opera dell'Esecutivo, ogniqualvolta lo stesso lo avesse ritenuto utile alla sicurezza dello Stato o alla tutela dell'ordine pubblico.

L'art. 24 Cost. ammetteva, inoltre, la possibilità di procedere ad un'integrale sospensione dei diritti di libertà e alla privazione della proprietà

⁶⁰ Durante il periodo in cui rimase al potere, la Giunta militare soppresse le normali libertà civili (art. 5,6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 95, 97 della Costituzione del 1952). I partiti politici vennero sciolti e furono istituiti tribunali militari speciali. La repressione della Giunta fu tanto rapida ed estesa che nel settembre 1967, Norvegia, Danimarca, Svezia e Paesi Bassi presentarono davanti alla Commissione europea dei diritti dell'uomo una denuncia contro la Grecia per violazione dei diritti umani protetti dalla Convenzione.

⁶¹ Si tratta cioè della «civiltà elleno-cristiana», una sintesi di valori propri del passato ellenista e bizantino nei quali si era dimostrata la grandezza del Paese.

⁶² Si tenga presente che il proposito di elaborare una nuova Costituzione post golpe venne manifestato fin dai primi momenti della sollevazione militare. I militari – con tale operazione – intendevano, infatti, dimostrare al consesso internazionale il supporto che il popolo accordava alla loro sollevazione. Una commissione di giuristi al lavoro tra il maggio e il dicembre 1967, presentò al Governo un progetto di Costituzione che, però non fu tenuto in considerazione. Fra il marzo e l'agosto 1968, i militari predisposero così una nuova bozza di Legge fondamentale, nella quale un ruolo di primo piano fu riconosciuto alle Forze armate (Sezione 6). Per una lettura di tale documento, in lingua francese, si veda: mjp.univ-perp.fr/constit/gr1968.htm.

⁶³ Dato il controllo del regime sui mezzi di informazione e la vigenza della legge marziale, il 92% dei partecipanti si esprime a favore della nuova Costituzione (4.638.543 voti), mentre solo l'8% votò contro (391.923 voti).

privata a danno di coloro i quali si fossero macchiati di atti di sovversione o di minaccia all'indipendenza e all'integrità dello Stato.

Sotto il profilo della forma di governo, la Carta del '68 adottò il modello della Democrazia regale (*Vasilevoméni Dimokratía - Βασιλευομένης Δημοκρατίας*), nella quale però l'istituto monarchico risultava limitato non solo dall'Esecutivo, ma anche delle Forze armate, individuate come il vero interprete degli interessi della Nazione⁶⁴.

Simile assetto costituzionale, la cui attuazione fu disattesa dalla mancata formazione dell'assemblea parlamentare, fu destinato in ogni caso ad ulteriore superamento il 1 giugno 1973, allorché un fallito tentativo di sollevazione operato da un reparto della Marina rimasto fedele a Costantino, indusse la Giunta a detronizzare il Monarca e a proclamare la Repubblica semi-presidenziale.

La fine del regime monarchico venne in seguito ratificata da un plebiscito popolare tenutosi nel successivo mese di luglio⁶⁵, in conseguenza del quale, il Paese si dotò anche di una serie di emendamenti alla precedente Norma fondamentale (noti anche come *Costituzione del 1973*), i quali sarebbero rimasti tuttavia lettera morta in ragione della continuativa persistenza della condizione di emergenza in cui il Paese versava.

Con l'instaurazione del nuovo regime repubblicano e il superamento di ogni pericolo proveniente da un possibile reinsediamento di Costantino sul Trono, Papadòpoulos – nella sua inedita funzione di Presidente della Repubblica – volle infine emarginare i suoi stessi commilitoni golpisti nella direzione dello Stato. A tal fine decretò l'espulsione dal proprio Gabinetto di tutti i militari, lo scioglimento del Consiglio rivoluzionario e la nomina di un Primo Ministro civile nella persona di Markezinis, uno dei pochi esponenti della classe politica precedente a non essersi risolutamente opposto al colpo di Stato del 21 aprile.

Tali innovazioni – enfaticamente denominate *Metapolítefsi* (cambio di regime) – incontrarono la netta opposizione tanto degli studenti Politecnico⁶⁶, timorosi di un possibile consenso internazionale alle modifiche apportate dalla dittatura, quanto dei militari più intransigenti, interessati al mantenimento dello *statu quo ante*.

⁶⁴ Alla reggenza fu nominato prima il Generale Zoitákis e dal marzo 1972 lo stesso Papadòpoulos.

⁶⁵ Il *referendum* costituzionale per la ratifica della nuova forma repubblicana si tenne il 29-7-1973. A favore della repubblica si espressero 3.843.318 cittadini, pari al 78.6% dei votanti, mentre la monarchia ottenne 1.048.308 preferenze, paria al 21,4% dei consensi.

⁶⁶ La rivolta degli studenti del Politecnico di Atene, svoltasi tra il 14 e il 17-11-1973, fu una delle più estese manifestazioni anti-giunta realizzatesi nel Paese. A seguito dell'occupazione della struttura il governo inviò un carro armato a sfondare i cancelli. La diffusione di tali immagini fece scoppiare disordini nelle strade circostanti, immediatamente repressi nel sangue. Il bilancio fu di 24 morti. A seguito della rivolta la Giunta ripristinò la legge marziale e cancellò le precedenti timide aperture in senso liberale del regime.

La reazione di tali reparti diede origine, infatti, all'ennesimo colpo di mano della storia politica greca, in conseguenza del quale, il 25 novembre 1973, il Capo dello Stato Papadòpoulos fu destituito dal generale Ghizikis⁶⁷.

Il "gruppo irremovibile" della Giunta, rinsaldatosi al potere, si trovò tuttavia a fronteggiare la più profonda crisi di legittimazione vissuta dalla dittatura fin dal suo insediamento, peraltro amplificata dalla solidarietà internazionale espressa a favore degli oppositori Mikīs Theodōrakīs e Alexandros Panagulis, per anni torturati e incarcerati dal regime.

Nella speranza di recuperare consenso, la Giunta tentò così di rafforzare il sentimento nazionale intorno all'antico desiderio di annessione dell'isola di Cipro, l'ultimo territorio ellenofono rimasto separato dallo Stato greco⁶⁸.

Si trattò, tuttavia, di una mossa azzardata, dalla quale discese il tramonto definitivo del governo dispotico dei Colonnelli.

Il Capo della Giunta Ghizikis, invocando a pretesto le aperture al blocco comunista operate dal Presidente cipriota Makarios, incitò infatti un rovesciamento dell'Esecutivo da quest'ultimo presieduto, al quale fece seguito, tuttavia, l'occupazione turca della parte settentrionale dell'isola, finalizzata alla preservazione della minoranza turcofona dal dominio ateniese.

La Giunta dei Colonnelli, intenzionata a muovere un conflitto contro lo storico avversario anatolico, dispose l'immediata mobilitazione popolare, incontrando però una manifesta resistenza.

Di fronte all'inaspettata reazione, il 22 luglio 1974, la Giunta militare - ormai consapevole della propria mancanza di legittimazione - non poté far altro che votare il suo scioglimento, disponendo la formazione di un governo civile incaricato di insediarsi con immediatezza.

In poche ore, sette anni di dispotismi e violenze furono senza resistenze superati⁶⁹ e si aprì per il Paese la transizione alla prima vera fase effettivamente democratica della sua storia.

Alla guida della transizione fu posto l'ex leader dell'Unione radicale nazionale Kōnstantinos Karamanlīs, il quale, in tale occasione, seppe realizzare quelle aperture in senso liberale e democratico della vita pubblica di cui il suo Governo era stato incapace negli anni Sessanta a motivo anche delle ingerenze subite da Esercito e Monarchia⁷⁰.

⁶⁷ La complessa ricostruzione dei colpi di stato realizzati nel Paese tra il 1967 e il 1973 può essere approfondita in S.G. Xydis, *Coups and Countercoups in Greece, 1967-1973*, in 89(3) *Polit. Sci. Q.* 507-538 (1974).

⁶⁸ Per una ricostruzione delle vicende cipriote si veda: N. Crawshaw, *The Cyprus Revolt: An Account of the Struggle for Union with Greece*, London, 1978 e M.A. Di Casola, *Cipro: uno stato difficile, 1960-1986*, in *Il Politico*, 1986, 369-382.

⁶⁹ Per una ricostruzione di tali vicende sotto il profilo storico si rinvia, oltre ai testi già citati anche al saggio: S. Rousseas, *Grecia contemporanea: dalla crisi della democrazia al colpo di stato alla fuga del re*, Milano, 1968. Sotto il profilo giuridico si veda invece: J. Catsiapis, *La constitution de la Grèce du 9 juin 1975*, in *Rev. du droit public*, 1975, 22, 1582.

⁷⁰ Si ricordi *in primis* la revoca della messa al bando del KKE, il Partito comunista di Grecia, disposta dopo 27 anni di interdizione il 23-9-1974. Per una ricostruzione di questa fase si cfr. M. L. Evriviades, *Greece After Dictatorship*, in *Current History*, 1979, 451, 162-166 e G. Kaloudis, *Transitional democratic politics in Greece*, in 17 *Internat. J. World Peace* 35 (2000).

Tra le varie risoluzioni assunte dal nuovo Governo, in seguito legittimato dal corpo elettorale alle elezioni legislative del 17 novembre 1974⁷¹, vi fu la convocazione per l'8 dicembre dello stesso anno di una consultazione popolare sulla forma istituzionale, alla quale prese parte il 75,6% della popolazione.

In tale occasione, all'ex Sovrano Costantino fu impedita la partecipazione alla campagna elettorale, ma non la pronuncia di due discorsi alla Nazione, nei quali manifestò la propria volontà di attenersi, in caso di vittoria, al pieno rispetto del principio parlamentare, ponendo il suo ruolo in analogia a quanto realizzato in altre democrazie coronate in Europa.

I principali partiti politici (ND, PASOK e Unione di Centro) si astennero, invece, dall'offrire indicazioni di voto ai propri elettori, i quali seppero tuttavia interpretare tale silenzio come una ferma condanna nei confronti di una Dinastia che in troppe occasioni aveva destabilizzato le sorti dello Stato, guidandolo verso destini autoritari.

La scelta repubblicana fu per tali motivi confermata con il 69,2% delle preferenze⁷² ed accolta nell'art. 1 della Costituzione⁷³, elaborata da una Commissione governativa di esperti nei primi mesi del 1975.

La nuova Costituzione democratica, in particolare, introdusse una forma di governo parlamentare fortemente razionalizzata, nella quale amplissimi poteri furono riconosciuti – almeno fino agli emendamenti costituzionali del 1986 – al Presidente della Repubblica⁷⁴.

All'esito del *referendum*, Costantino – privato della cittadinanza ellenica – prese la via dell'esilio ove spese fece parlare di sé per gli agi di cui si circondava⁷⁵.

⁷¹ Si tratta delle prime elezioni democratiche dalla fine della dittatura militare. I risultati della consultazione furono i seguenti: Nuova Democrazia (54,37% e 220 seggi); Unione di Centro - Nuove Forze (20,42% e 60 seggi); PASOK-Movimento Socialista Panellenico (13,58% e 12 seggi); Sinistra Unita-KKE-KKE-E-EDA (9,47% e 8 seggi).

⁷² Il *referendum* istituzionale vide la partecipazione di 6.244.539 di cittadini pari al 75,6% della popolazione. A favore della repubblica si espressero 3.245.111 di cittadini – pari al 69,2% degli aventi diritto – mentre la monarchia fu preferita da 1.445.875 di votanti, pari al 30,8% degli elettori.

⁷³ Per un approfondimento sul contenuto e l'origine di tale documento si rinvia al già citato J. Catsiapis, *La constitution de la Grèce du 9 juin 1975*, cit. e A.M. Pantélis, *Les grands problèmes de la nouvelle constitution hellénique*, Paris, 1979. La traduzione del testo in lingua italiana, accompagnata da alcune note di commento può essere letta in P. Biscaretti di Ruffia, *Grecia*, Milano, 1994, 313-367 e in M. Iacometti, *La Costituzione della Grecia*, in G. Cerrina Feroni, T.E. Frosini, A. Torre (cur.), *Codice delle Costituzioni*, vol. I, Padova, 2016, 167-222.

⁷⁴ Sui caratteri della forma di governo greca si rinvia a: A. Pensavecchio Li Bassi, *Gli organi di governo della Costituzione greca del 1975*, Palermo, 1985 e Id., *Gli organi di governo nelle Costituzioni europee degli anni 1975-1978*, Torino, 1988, 33-59. Si veda anche V. Perifanaki Rotolo, *L'evoluzione della forma di governo in Grecia (1975-1986)*, Padova, 1989. Per una più approfondita ricostruzione del sistema costituzionale greco si rinvia ai seguenti manuali in lingua greca: K. Chrysogonos, *Συνταγματικό δίκαιο*, Atene 2003; F. Spyropoulos, *Εισαγωγή στο συνταγματικό δίκαιο*, Atene 2006; A. Manitakis, *Η συνταγματική οργάνωση του κράτους. Με στοιχεία πολιτειολογίας*, Atene, 2007. Con specifico riferimento alla revisione costituzionale si cfr. K. Zoras, *Η αναθεώρηση του Συντάγματος του 1975*, Atene, 1987.

⁷⁵ Cfr. www.townandcountrymag.com/society/politics/news/a3607/king-without-a-country/.

Solo nel 2013, fece ritorno nel Paese, quando – dopo una brevissima permanenza ad Atene nel 2004 quale membro del Comitato Olimpico Internazionale⁷⁶ – decise di stabilirsi a Porto Heli, località ove visse come un semplice cittadino fino al momento della sua morte avvenuta il 10 gennaio 2023.

6. I beni reali: individuazione, trasferimenti e requisizioni da Giorgio I a Paolo I

Nel corso del lungo e complesso percorso storico costituzionale fin qui ricordato, i beni appartenenti alla Famiglia reale furono sottoposti a procedure espropriative, leggi e accordi di regolamentazione, procedure giudiziarie.

Per ricostruirne esattamente la sorte occorre muovere, innanzitutto, dalla loro precisa individuazione.

Nei cento anni in cui sedette sul Trono di Grecia, la Casa dei Glücksburg disponeva, in particolare, della proprietà di Tatoi, un'area collocata alla periferia di Atene ed utilizzata come residenza alternativa al Palazzo reale, del sito di Polydendri – una tenuta boschiva lambita dal mare nei pressi di Larissa – e della residenza estiva di *Mon Repos*, edificata sull'isola di Corfù.

Quanto alla prima proprietà, questa corrispondeva ad un'area di circa 42 milioni di metri quadri, acquistata da Giorgio I nel 1872⁷⁷ ed in seguito ulteriormente estesa con l'acquisizione della zona forestale di Bafi, una superficie – che se inizialmente era stata messa a disposizione del Sovrano dallo Stato greco – in seguito era stata dallo stesso acquistata, mediante il trasferimento alle Casse dello Stato della cifra simbolica determinata dal Governo di 60.000 dracme.

Per quanto riguarda il sito di Polydendri, nell'Attica centrale, la proprietà consisteva, invece, in un vasto appezzamento, per lo più boschivo, acquistato da Costantino I nel 1906, ed in seguito quasi interamente ceduto dai suoi eredi al capitano di Marina Athanassios Galeos, il quale lo aveva conferito alla società *Avōvymos Dasikī* da egli gestita.

Nel 1939, quando l'impresa commerciale fu posta in liquidazione, la vasta area fondiaria fu tuttavia ritrasferita al Principe Paolo, il quale l'acquistò dagli organi della procedura fallimentare, impiegando parte della dote della consorte Federika.

La dimora di *Mon Repos* era composta, infine, da un edificio e da un vasto parco situati nella località *Aghios Pandeleïmon de Garitza*, ed era la sede

⁷⁶ Invero, prima di tale data, fu autorizzato a partecipare alle esequie della madre Federika, tenutesi ad Atene nel 1981. Nel 1993 fece, invece, una crociera nelle isole greche con la sua famiglia, senza autorizzazione. Simile iniziativa, ed in particolare un'uscita a Laconia, suscitò grande indignazione nel Paese. Cfr. www.iefimerida.gr/ellada/teos-basiliki-oikogeneia-pos-ehase-tin-ithageneia.

⁷⁷ La tenuta si trova a nord di Atene presso il Comune di Acharnes, sul lato sud-orientale del monte Parnitha. Il complesso comprende un edificio centrale progettato dall'architetto Savvas Boukis e realizzato tra il 1886 e il 1888 e una quarantina di edifici secondari, tra i quali non mancano anche due Chiese destinate al culto ortodosso.

in cui la Famiglia reale era solita trascorrere le vacanze estive. Detta area, sede un tempo del Supremo Governatore britannico di Corfù, era stata concessa dal Consiglio comunale dell'Isola al Sovrano Giorgio I, quale omaggio per l'annessione del territorio alla patria greca.

Alla morte di Giorgio I, essa era stata poi acquisita, per via testamentaria, dal fratello di Costantino, Andrea, il quale - nel 1937 - l'aveva nuovamente rivenduta al nipote Giorgio II, consentendo alla stessa di rientrare nel patrimonio del futuro Sovrano e, in seguito, dei suoi discendenti legittimi.

Alle predette proprietà fondiarie, dovevano sommarsi, inoltre, una pluralità di beni mobili, rappresentati non solo da arredi e preziosi, ma anche da veicoli, aeromobili e natanti.

L'insieme delle proprietà *supra* brevemente descritte furono espropriate una prima volta negli anni 1923-24, in conseguenza della proclamazione della Seconda Repubblica, all'indomani della "Catastrofe dell'Asia minore".

La Quarta Assemblea nazionale dell'instaurata *Dimokratia* adottò, infatti, tra i suoi primi provvedimenti, la l. 2312/1924, con la quale procedette alla requisizione della proprietà di Tatoi, senza peraltro corrispondere alla Famiglia reale l'indennizzo previsto dall'art. 17 della Costituzione approvata nel 1911⁷⁸.

In conseguenza di detta requisizione, la proprietà collocata alla periferia di Atene fu frazionata in una pluralità di lotti: gli edifici un tempo occupati dal Sovrano furono destinati alla sede della Presidenza della Repubblica, le *dépendances* furono convertite in uffici del Ministero della Difesa Aerea e in parte in un brefotrofo⁷⁹, l'area boschiva di Bafi-Keramydi fu assegnata, infine, ad un gruppo di profughi provenienti dalla penisola anatolica, dando esecuzione alle disposizioni della riforma agraria approvata dalla Commissione rivoluzionaria nel dicembre 1923⁸⁰.

La tenuta di *Mon Repos*, in quel momento nella disponibilità del Principe Andrea, non fu oggetto, invece, della ricordata legge di confisca, bensì di uno specifico provvedimento amministrativo (n. 1767/1923), con il quale – ancora una volta senza la previsione di alcun tipo di compensazione – l'edificio fu trasferito al demanio pubblico, inibendone al precedente detentore ogni possibilità di occupazione.

Contro tale provvedimento, il Principe Andrea, intentò una serie di procedure giudiziarie, all'esito delle quali lo Stato fu condannato alla piena *restitutio in integrum*.

⁷⁸ Art. 17 Cost. 1911: «Nessuno può essere privato dei suoi beni se non per motivi di pubblica utilità debitamente stabiliti, nei casi e nei modi, dalla legge, e in cambio di un preventivo indennizzo. Il risarcimento è sempre determinato dai tribunali. In caso di urgenza, può essere fissato in via provvisoria dal giudice, dopo aver sentito gli interessati, i quali, su parere del giudice, possono anche condannati al pagamento immediato del risarcimento. Fino alla corresponsione dell'indennizzo, permangono tutti i diritti dell'espropriato ed è vietata l'occupazione dei relativi beni».

⁷⁹ Si veda su questi aspetti: S.A., *Ιστορική Αναδρομή*, in www.tatoi.org/ktima-tatoiou/syntomo-istoriko/.

⁸⁰ Per un approfondimento sulla riforma: S.G. Ploumidis, *Agrarian Politics in Interwar Greece: The Stillborn "Peasant" Parties (1923-1936)*, in *Studia Univ. Cibiniensis. Ser. Hist.*, 2012, 57-87.

Tale decisione, se apparentemente potrebbe sembrare incoerente con la scelta repubblicana solo pochi anni prima adottata, risultò invece pienamente corrispondente al nuovo corso inaugurato dalla vittoria delle destre alle consultazioni legislative del 1933. Nella consapevolezza di un imminente restaurazione della Monarchia nel Paese, il tribunale di seconda istanza di Corfù volle, infatti, abbandonare una strenua difesa della precedente scelta espropriativa, considerata espressione di un regime ormai destinato ad ineluttabile superamento.

Nessuna espropriazione – come intuibile – venne disposta, di contro, nei confronti delle terre di Polydendri, estensioni in quel momento nella piena titolarità di Athanassios Galeos e della società commerciale da egli gestita.

Con il reinsediamento della Monarchia, all'esito del *referendum* istituzionale del 3 novembre 1935, la Casa regnante vide però immediatamente revocate le confische contro di essa disposte.

Attraverso una legge eccezionale, approvata il 22 gennaio 1936, il Parlamento stabilì infatti la restituzione a Giorgio II della proprietà di Tatoi, con la sola eccezione di Bafi-Keramydi, l'appezzamento agricolo concesso ai profughi dell'Asia minore e ad essi lasciato pienamente a disposizione.

Grazie ad un ulteriore provvedimento d'urgenza – il n. 514 del 1937 – fu disposto invece, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Corfù, l'immediato trasferimento di *Mon Repos* agli eredi del Principe Andrea, avendo quest'ultimo lasciato il Paese alla volta della costa francese, all'indomani dell'umiliante confisca.

Con lo scoppio della Seconda guerra mondiale e l'occupazione ad opera delle Potenze dell'Asse, i membri della Casa regnante furono costretti, tuttavia, ad abbandonare nuovamente le loro residenze.

Contro di essi e le loro proprietà, il Governo collaborazionista Tsolakoglou non adottò in ogni caso alcun provvedimento di spogliazione, lasciando i loro beni persino sotto la direzione amministrativa dello stesso personale che se ne era fino a quel momento occupato.

A seguito della liberazione del Paese e della conferma istituzionale monarchica nella consultazione del 1946, la residenza di Tatoi poté essere così rimessa nuovamente nella disponibilità di Giorgio II, il quale provvide anche ad acquistare la tenuta di *Mon Repos* dagli eredi del congiunto Principe Andrea.

Come si è ricordato, a distanza di un solo anno dall'insediamento, tale patrimonio passò tuttavia *mortis causa* al nipote Paolo, il quale – acquistata in via negoziale anche l'intera proprietà di Polydendri – si trovò a disposizione l'intero patrimonio fondiario un tempo appartenuto allo *stratilatis* Costantino.

7. I beni reali: da Costantino II alla Repubblica democratica del 1975

L'intera massa ereditaria *supra* individuata, accresciuta anche di una pluralità di beni mobiliari, venne così, nel 1964, a trovarsi nella disponibilità dell'ultimo Sovrano di Grecia, presso il quale vi rimase anche a seguito del colpo di stato dei Colonnelli, almeno fino a quando – fallito il contro-golpe

monarchico del dicembre 1967 - fu instaurata la Repubblica semi-presidenziale.

Papadòpoulos, nella nuova veste di Presidente della Repubblica, provvide, infatti, all'espropriazione di tutte le proprietà intestate all'ex Sovrano, riconoscendogli, tuttavia, il diritto ad un indennizzo monetario, come stabilito dall'art. 134 c. 3 della Costituzione approvata nel giugno del 1973.

In forza di tale disposizione, il 5 ottobre 1973, fu approvato, in particolare, il d.l. 225/1973, con il quale si ordinò l'espropriazione forzata di tutti i possedimenti reali, compresi i beni mobili censiti in un inventario predisposto dal Ministero delle Finanze.

Come corrispettivo per la spogliazione effettuata, al Sovrano fu riconosciuto un indennizzo pari a 120 milioni di dracme, mentre ulteriori compensazioni furono disposte a favore degli altri membri della Famiglia reale.

Lo stesso decreto stabilì quale termine per la rivendicazione delle somme stanziata il 31 dicembre 1975, precisando che il decorso di esso avrebbe comportato la decadenza di ogni diritto alla restituzione.

Come in precedenza ricordato, tuttavia, il 24 giugno 1974, la dittatura militare andò incontro al collasso, aprendo la via alla transizione democratica.

Il 1 agosto 1974, Kōnstantinos Karamanlīs fece approvare la prima legge costituzionale del nuovo corso, in forza della quale il Consiglio dei ministri fu autorizzato ad adottare, in attesa della convocazione dell'Assemblea nazionale costituente, provvedimenti legislativi anche con effetti retroattivi rispetto alle disposizioni approvate durante la dittatura⁸¹.

Proprio in virtù di tale norma, il Governo presieduto dal futuro esponente di *Nea Dimokratia*, non tardò ad adottare il d.l. 72/1974, con il quale i beni del Sovrano e degli altri appartenenti alla ex Casa regnante furono devoluti all'amministrazione di un Consiglio di sette membri nominati dal Governo.

Quest'ultimo, incaricato anche di stilare una lista di beni mobili lasciati dal Sovrano al momento della partenza per l'esilio, amministrò i beni appartenenti alla Famiglia reale fino al 1979, anno in cui gli stessi furono rimessi nella disponibilità degli ex proprietari.

Con la vittoria socialista alle elezioni del 1981, il nuovo Primo ministro Andréas Papandreu intraprese, tuttavia, una serie di negoziati con Costantino e i suoi congiunti, allo scopo di disciplinare gli ulteriori rapporti economici esistenti tra lo Stato e i membri della Dinastia, primi fra tutti quelli relativi agli ingenti debiti fiscali, da questi ultimi accumulati sia a titolo di tributi sul reddito che di imposte sulle successioni.

Una prima bozza di intesa fu raggiunta già nel 1988, ma affinché la stessa potesse divenire definitiva si dovette attendere il 1992 ed il ritorno di *Nea Dimokratia* alla guida del Governo.

⁸¹ Sul punto deve ricordarsi che la stessa Assemblea nazionale subito dopo la sua convocazione, adottò il 18-1-1975 una Risoluzione con la quale dichiarò risolutamente che la democrazia in Grecia non era mai stata abolita e che il periodo di permanenza in carica del Governo che aveva retto il Paese doveva considerarsi come una parentesi di illegalità.

In base a detto accordo, l'ex Sovrano ed i suoi congiunti assumevano l'impegno di versare allo Stato la somma di 817.677.937 dracme a parziale copertura della mancata contribuzione. La parte restante del debito sarebbe stata pagata tramite il trasferimento di 37.426.000 mq della foresta di Tatoi ad una fondazione nazionale appositamente costituita, nonché di ulteriori 401.541,75 mq ad una istituzione scientifica pubblica, operante nel settore della medicina. Lo Stato, anche al fine di consentire a Costantino tali esborsi, si impegnava a propria volta, ad acquistare un appezzamento della medesima foresta al prezzo di 460 milioni di dracme.

L'accordo – stipulato in sede notarile – fu oggetto di analisi della Commissione studi della *Vouli* ed in seguito approvato dalla Camera con l. 2086/1992.

Nel 1993, con il ritorno di Papandreou al Governo, detta pattuizione fu però superata dalla maggioranza socialista, intenzionata a «ristabilire la legalità costituzionale e la memoria storica del Paese» e a rispondere alla «sensibilità democratica del popolo greco, come manifestata nel *referendum* del 1974»⁸².

Il 16 aprile dell'anno successivo il Parlamento di Atene si risolse così ad adottare la l. 2215/1994⁸³, con la quale – per la terza volta in vent'anni – il potere pubblico intese nuovamente affrontare la questione della titolarità dei beni, nell'antica disponibilità della Casa Reale.

Il provvedimento qui ricordato, animato dalla volontà di consolidare il nuovo regime repubblicano e di restituire giustizia storica al Paese, ristabilì la vigenza del d.l. 225/1973 e dispose l'immediata abrogazione, con effetti *ex tunc*, sia della l. 2086/1992 sia dell'atto notarile 10573/1992 (artt. 1 e 2).

In materia fiscale, il nuovo intervento stabilì, invece, la possibilità per lo Stato di trattenere le somme anticipate dall'ex Monarca, escludendo *a priori* la possibilità di addivenire a forme di compensazione con eventuali crediti vantati dagli ex appartenenti alla Casa regnante (art. 5 c. 1).

Non mancò, infine, una regolamentazione in tema di concessione della cittadinanza e attribuzione di un patronimico in sostituzione degli ex titoli regali (art. 6)⁸⁴.

Già all'indomani della sua promulgazione, la nuova legge fu impugnata però da Costantino, dalla sorella Irene e dalla zia dell'ex Sovrano Caterina, sia dinanzi alla Corte di Cassazione (*Αρειος Πάγος*), che al Consiglio di Stato (*Συμβούλιο της Επικρατείας*) per presunta violazione dei loro diritti fondiari, come disciplinati dall'art. 17 della Costituzione del 9 giugno 1975⁸⁵.

⁸² Così si espresse la Dichiarazione del 1-4-1994 del Ministero delle Finanze, riportata in Corte EDU, Grande Camera, no. 25701, *Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce*, 21-10-1994, 9.

⁸³ In lingua greca, all'indirizzo: search.et.gr/el/fek/?fekId=681706. Per la relazione del Consiglio scientifico del Parlamento greco che accompagnava il testo della legge del 1994 dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/18361/5/31.5.5.pdf.

⁸⁴ La domanda di concessione della cittadinanza fu presentata dai cinque i figli di Costantino II (Alessia, Pavlos, Nikolaos, Theodora e Philippos) solo nel 2024. In tale occasione ampio dibattito suscitò, tuttavia, la scelta del cognome da essi assunto: il francese "*De Grèce*", già utilizzato nel passaporto danese a loro disposizione. Tale patronimico (in greco: *Ντε Γκρες*) assumeva infatti il chiaro significato di "Di Grecia".

⁸⁵ Art. 17 c. 2 Cost. 1975: «Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per motivi di pubblica utilità, debitamente comprovata, nei casi e secondo la procedura

La prima corte adita deliberò a favore dei ricorrenti, dichiarando l'incostituzionalità della l. 2215/1994, mentre il Tribunale amministrativo rigettò il reclamo, confermando la validità delle disposizioni in essa contenute.

In ragione di tale contrasto di giudicati, il 25 giugno 1997 - come disposto dall'art. 100 c. 1 lett. e) della Costituzione⁸⁶ - fu riunita la Corte suprema speciale (*Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο*), la quale - a maggioranza di 13 voti contro 4 - accolse le eccezioni del Governo, dichiarando i diritti di proprietà dei ricorrenti «strettamente connessi alla forma di governo e alle sue vicende».

Come si legge nelle motivazioni redatte dal Collegio, in particolare, il *referendum* avrebbe attribuito alla spogliazione effettuata ai danni dell'ex Sovrano carattere di stabilità, tanto che qualsiasi statuizione divergente rispetto ad essa avrebbe dovuto considerarsi contraria agli interessi del popolo sovrano e alla forma di governo adottata nel 1975.

8. La pronuncia della Corte EDU *Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce*

Contro quest'ultima decisione, Costantino, insieme ad altri membri della Famiglia reale, propose ricorso alla Commissione europea dei diritti dell'uomo, lamentando - ad opera della l. 2215/1994 - sia una lesione ai propri diritti di proprietario, tutelati dall'art. 1 protocollo 1 della CEDU, sia una più generale infrazione del diritto di non discriminazione, sancito dall'art. 14⁸⁷.

stabilita dalla legge e sempre in seguito ad un indennizzo preventivo e completo, che deve corrispondere al valore del bene espropriato alla data dell'udienza dinanzi al tribunale relativa alla procedura concernente la determinazione provvisoria dell'indennizzo. Nel caso di richiesta mirante alla determinazione diretta dell'indennizzo definitivo, è preso in considerazione il valore che il bene espropriato possedeva alla data dell'udienza dinanzi al tribunale relativa a tale richiesta. Se l'udienza in cui deve essere fissato l'indennizzo definitivo si è tenuta a più di un anno di distanza dall'udienza in cui è stato determinato l'indennizzo provvisorio, per la determinazione dell'indennizzo deve essere preso in considerazione il valore del bene al momento in cui si è svolta l'udienza per la determinazione definitiva dell'indennizzo. La decisione in cui si determina l'indennizzo deve in particolare giustificare la possibilità di provvedere alle spese sostenute per ottenere l'indennizzo. Se l'avente diritto vi acconsente, l'indennizzo può anche essere pagato in natura, in particolare nella forma di una concessione della proprietà di un altro bene immobile o con l'attribuzione dei diritti su di questo». Traduzione di M. Iacometti, in G. Cerrina Ferroni, T.E. Frosini, A. Torre (cur.), *Codice delle Costituzioni*, cit.

⁸⁶ Art. 100 c. 1 Cost. 1975: «È costituita una Corte Suprema Speciale, alla quale spettano: [...] e) il giudizio relativo alle contestazioni sull'incostituzionalità riguardante il contenuto o l'esatta interpretazione delle disposizioni di una legge formale, nei casi in cui il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione o la Corte dei conti abbiano emesso al riguardo delle decisioni tra loro contraddittorie». Traduzione di M. Iacometti, in G. Cerrina Ferroni, T.E. Frosini, A. Torre (cur.), *Codice delle Costituzioni*, cit.

⁸⁷ Corte EDU, Grande Camera, no. 25701/94, *Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce*, 21-10-1994. La sentenza può leggersi all'indirizzo: <http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-65352%22%5D%7D>. Per un approfondimento in lingua greca si veda: D. Vadoros, L. Karatzas, A. Magganas, C. Chrysanthakis, *Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων Του Ανθρώπου*, Atene, 2011 e L.

La Commissione, ritenuto ricevibile il ricorso – seppure con riferimento alle sole doglianze proposte dall'ex Sovrano e dalle principesse Irene e Caterina – rimise il giudizio dello stesso alla Corte, la quale optò per la sua trattazione nella *Grande Chambre*, fissando per il 14 giugno 2000 l'udienza pubblica di discussione.

Dinanzi ai Giudici di Strasburgo, la difesa del Governo ateniese contestò prima di tutto la legittimazione dei ricorrenti, affermando il carattere *quasi pubblico* delle tenute di Tatoi, Polydendri e *Mon Repos*. Secondo le argomentazioni dalla medesima esposte, i beni oggetto del ricorso sarebbero stati, infatti, fin da principio parte del patrimonio demaniale, ed unicamente concessi al Sovrano per l'assolvimento della funzione di Capo dello Stato.

A riprova di tali affermazioni veniva affermata, innanzitutto, l'esistenza di una pluralità di leggi speciali che ne avevano regolato la successione, consentendone la devoluzione – in deroga alle normative in atto – unicamente in favore del soggetto titolare della funzione regnante.

Inoltre, tra i beni sottratti in esecuzione della l. 2215/1994, si ricordava la presenza di numerosi siti archeologici e appezzamenti di patrimonio forestale sui quali, per loro natura, mai avrebbero potuto affermarsi diritti reali di godimento, come quelli illegittimamente pretesi dai ricorrenti.

I beni oggetto della controversia, infine, avevano goduto fin dall'origine di una pluralità di privilegi inconciliabili con il regime civilistico dettato per i beni privati, tra cui non solo la piena esenzione fiscale, ma anche l'interdizione all'esecuzione forzata, l'inapplicabilità del regime dell'usucapione e l'imprescrittibilità dei crediti ad essi connessi.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte non avrebbe potuto, quindi, far altro che confermare la piena legittimità delle operazioni realizzate dal legislatore, evidenziando come il diverso mantenimento dei beni nelle mani di Costantino sarebbe apparso ingiustificato sia sotto il profilo storico che politico.

I Glücksburg, nel rigettare la totalità delle argomentazioni presentate dal Governo, contestarono invece la riconducibilità del patrimonio allo Stato. A loro parere, tali beni sarebbero stati, infatti, fin da principio distinti rispetto alle proprietà dello Stato messe nella sola disposizione del Monarca, come ad esempio il Palazzo reale sito nella città di Atene.

Nessun fondamento avrebbe avuto, inoltre, la tesi del carattere semi-pubblico dei beni "espropriati", posto che essa non trovava conferma né nelle disposizioni dell'art. 973 del Codice civile – in cui non si riconoscono forme di proprietà distinte da quella privata o pienamente pubblica – né nell'operazione di restituzione dei beni mobili disposta dal Governo nel 1979.

La stessa qualificazione in termini di espropriazione nei provvedimenti adottati dal Parlamento (d.l. 225/1973 e l. 2215/1994) rendeva evidente,

Sicilianos, *Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου- ερμηνεία κατ' άρθρο*, Atene, 2017. Sempre di quest'ultimo A., limitatamente al tema dell'esecuzione dei giudicati CEDU si veda: *Η εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ από την Ελλάδα*, Atene, 2021.

infine, la consapevolezza dello Stato in merito all'estraneità dei beni *de quibus* rispetto alla sua sfera giuridica.

Quanto all'invocata questione dei privilegi e delle esenzioni fiscali, la difesa dei ricorrenti evidenziò, invece, come le posizioni a loro vantaggio fossero concesse in compensazione degli ingenti oneri connessi all'ufficio reale. Il Sovrano, infatti, sin dal 1949 aveva sostenuto personalmente l'intero carico delle spese connesse al mantenimento degli edifici, mentre i suoi eredi avevano accettato la corresponsione di tutte le imposte relative a tali proprietà per gli anni compresi tra il 1974 al 1996.

La Corte di Strasburgo, chiamata ad esprimersi sulla vicenda, sciolse innanzitutto la questione relativa alla titolarità di Tatoi, Polydendri e *Mon Repos*, definendo i medesimi, beni appartenenti ai ricorrenti.

A parere del Collegio, le argomentazioni sostenute dal Governo non potevano trovare, infatti, accoglimento, posto che era facilmente dimostrabile come tali beni fossero stati almeno in parte acquistati dai Monarchi con risorse provenienti dai loro patrimoni.

Per la residenza di Tatoi, in particolare, risultava esistente non solo un atto notarile per mezzo del quale Giorgio I ne aveva acquistato la proprietà alla periferia di Atene, ma anche ulteriore documentazione secondo la quale l'area era stata poi estesa con l'incorporazione a titolo oneroso della Foresta di Bafi.

All'esito delle complesse vicende politiche che avevano caratterizzato la storia dello Stato greco nel corso del XX secolo, doveva considerarsi indiscutibile quindi che i ricorrenti vantavano la qualifica di proprietari dell'intera area, con la sola eccezione dell'appezzamento non restituito nel 1935 e messo a disposizione dei profughi dell'Asia minore.

A conclusioni analoghe poteva giungersi altresì per la tenuta di Polydendri e per quella di *Mon Repos*. In merito a quest'ultima, in particolare, nessuna rilevanza poteva concedersi all'iniziale donazione effettuata dal Consiglio provinciale di Corfù, posto che la *causa traditionis*, che il Governo pretendeva di individuare nella funzione regale, non era esplicitamente ravvisabile nell'atto di disposizione unilaterale. Risultava esistente, di contro, successiva documentazione dalla quale si evinceva che il capostipite della dinastia aveva esteso i propri possedimenti attraverso normali operazioni di compravendita.

A parere della Corte, inoltre, lo stesso Stato greco aveva sempre considerato le proprietà oggetto del ricorso come estranee al suo patrimonio. Aveva provveduto, infatti, ad espropriarle nel 1924 e nel 1973, le aveva restituite nel 1935 e nel 1937 e aveva raggiunto per esse, nel 1992, un accordo in seguito annullato con l'approvazione della l. 2215/1994.

Acclarata ogni questione in merito alla titolarità del diritto di proprietà in favore dei ricorrenti, il Collegio procedette quindi alla verifica dell'effettività delle violazioni denunciate nei confronti dello Stato greco.

Esso, uniformandosi alla consolidata giurisprudenza in materia di violazioni all'art. 1 Protocollo 1, si soffermò innanzitutto sulla legittimità delle operazioni di confisca sotto il profilo dello strumento con il quale erano state disposte; esaminò poi l'esistenza delle condizioni di pubblica utilità per tali operazioni richieste e verificò, infine, la proporzionalità del sacrificio imposto ai soggetti espropriati in funzione delle utilità conseguite.

Quanto al primo profilo oggetto della decisione, nulla obiettò circa l'effettiva riconducibilità delle operazioni contestate ad un provvedimento legittimamente approvato dal Parlamento dello Stato.

La tesi dei Glücksburg, secondo la quale l'espropriazione era stata disposta da un regime dittatoriale, ed in seguito solo confermata dallo Stato democratico per adempiere ad una volontà punitiva e discriminatoria nei confronti della ex Casa regnante, non poteva essere accolta.

Oggetto del ricorso doveva considerarsi, infatti, la sola confisca disposta dalla l. 2215/1994, un provvedimento dichiarato pienamente conforme a Costituzione dalla decisione della Corte Suprema speciale, adottata il 25 giugno 1997.

Sulla base di tali considerazioni, risultavano insussistenti, pertanto, ragioni tali per contestare il supremo giudicato interno e valutare in modo alternativo una scelta pienamente legittimata dall'organo rappresentativo della sovranità popolare.

Con riferimento al requisito della pubblica utilità, i ricorrenti denunciarono, invece, il difetto di connessione a programmi economico-sociali, l'inesistenza di specifiche ragioni di tutela del patrimonio archeologico e forestale, l'inutilità di interventi a protezione del regime repubblicano.

Sotto quest'ultimo profilo, i Glücksburg dimostrarono, in particolare, la propria fedeltà alla Costituzione del 1975 e qualificarono l'operazione ritardata rispetto alla transizione democratica in termini di assoluta pretestuosità.

La Corte, richiamato il contenuto della sua precedente giurisprudenza⁸⁸, rigettò le tesi da essi esposte, riconoscendo agli Stati un ampio margine di apprezzamento per quanto concerne la scelta dei motivi di espropriazione.

La legislazione del Parlamento ellenico, in particolare, seppur astrattamente criticabile in ragione dell'eccessiva distanza temporale con cui era intervenuta rispetto alla transizione di regime, non poteva certamente interpretarsi come infondata. Non spettava, inoltre, alla Corte sindacare le motivazioni a fondamento di tale decisione, specie in relazione alle presunte necessità di protezione dell'assetto repubblicano.

A conclusioni contrarie doveva giungersi, viceversa, per quanto concerneva il requisito della proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. In relazione a tale profilo, dopo aver nuovamente ribadito il riconoscimento di un ampio margine di apprezzamento in capo agli Stati per quanto concerne la quantificazione degli indennizzi, e ammessa persino la possibilità di una totale assenza di ristori ove le questioni economiche o sociali di un Paese lo avessero giustificato, la Corte dichiarò, infatti, inammissibile la scelta operata dal Legislatore, essendo essa assolutamente priva di giustificazione.

Il Parlamento di Atene, al momento dell'approvazione aveva omesso di fornire, infatti, ragionevoli spiegazioni in merito alla sua volontà di privare interamente gli ex regnanti dei loro beni, né le allegazioni fornite in corso di causa potevano considerarsi delucidazioni esaustive per una simile risoluzione.

⁸⁸ Corte EDU, no. 8793/79, *James et autres c. Royaume-Uni*, 21-02-1986, p.to 46.

Più nello specifico, alcun fondamento poteva essere riconosciuto alla presunta soddisfazione garantita a Costantino dal d.l. 225/73, né alla necessità di operare forme di compensazione con i debiti dal medesimo contratti per evasione fiscale. Il primo indennizzo, infatti, non era mai entrato nella disponibilità del Sovrano, mentre la seconda operazione era esplicitamente esclusa dall'art. 17 Cost., disposizione che non ammetteva forme di bilanciamento al momento della quantificazione dei rimborsi.

Per tali ragioni, la Corte riconobbe - sotto tale profilo - leso il diritto dei Glücksburg, mentre rigettò l'ulteriore doglianza relativa alla lesione del principio di non discriminazione sancito dall'art. 14 CEDU.

I Giudici di Strasburgo ritennero indimostrato, infatti, che l'operazione realizzata dallo Stato, mediante l'approvazione della l. 2215/1994 fosse animata da ragioni di animosità nei confronti della Dinastia, ovvero che la stessa fosse dettata da una volontà punitiva nei confronti della Casa regnante per avere questa consegnato il Paese alla dittatura militare.

Come previsto dall'art. 41 della Convenzione, la Corte - riconosciuta la violazione - avrebbe dovuto pronunciare condanna nei confronti dello Stato contraente.

Costantino e le due principesse, in particolare, avevano domandato in via principale l'annullamento della l. 2215/1994 con la conseguente restituzione del loro patrimonio e, in via subordinata, la corresponsione di 165.562.391.740 dracme per i beni immobili, 3.416.330 sterline per i beni mobili. Inoltre, una somma di 100.000 sterline a compensazione dei danni morale e l'ulteriore importo di 644.502,42 dracme a refusione delle spese di giustizia.

Lo Stato greco aveva chiesto, invece, - in caso di condanna - la possibilità di presentare osservazioni sulla questione dell'equa soddisfazione.

In accoglimento di quest'ultima richiesta, la Corte concesse alle parti un termine di sei mesi entro i quali addivenire ad eventuali accordi transattivi.

Alla decisione qui brevemente esaminata fu allegata, infine, l'opinione parzialmente dissenziente del giudice greco Koumantos, alla quale aderì anche lo sloveno Zupančič.

A parere dei due giudici, infatti, la violazione dell'art. 1 Prot. 1 non avrebbe potuto imputarsi allo Stato greco, in ragione della natura pubblica dei beni in tale sede reclamati.

Secondo le loro argomentazioni, tale condizione risultava chiaramente evincibile da una pluralità di documenti giuridici, tra cui in particolare il testamento di Giorgio I, nel quale si precisava che il palazzo di Tatoi avrebbe dovuto servire in futuro a permanente residenza del Sovrano.

La volontà del fondatore della Dinastia aveva trovato, in seguito, costante conferma nei fatti: in deroga alle regole civilistiche sulle successioni, i beni immobili del Sovrano erano stati trasmessi, infatti, ad Alessandro I e poi a Costantino I al momento del suo reinsediamento nel 1920.

Non poteva dimenticarsi, da ultimo, che lo stesso d.l. 72/74, nel disporre l'amministrazione speciale del patrimonio dell'ex Sovrano al momento della transizione aveva precisato che l'operazione si sarebbe prolungata «fintanto che il regime non fosse stato definito».

Tale inciso, a parere dei giudici dissenzienti, avrebbe dovuto interpretarsi, infatti, e senza riserve, come un evidente segnale di connessione delle sorti dello stesso alla definizione della forma di governo.

9. La questione della *Satisfaction équitable*

Il 28 novembre 2002, constatato il mancato intervento di accordi tra le parti, i Giudici di Strasburgo furono chiamati nuovamente a pronunciarsi sulla questione, individuando l'equa soddisfazione che il Governo avrebbe dovuto corrispondere ai ricorrenti in ragione della spogliazione effettuata per mezzo della l. 2215/1994⁸⁹.

In tale sede, i Glücksburg reitarono – innanzitutto – la precedente domanda di corresponsione della somma di 165.562.391.740 dracme a titolo di risarcimento dei beni immobili espropriati. Detto importo trovava fondamento, infatti, nel valore «oggettivo» degli stessi fornito dallo Stato greco ai fini del computo degli oneri fiscali ed era stato ulteriormente confermato in una perizia redatta dalla società FPD Savills, nella quale si stimava lo stesso in 161.100.000 000 dracme.

Accanto alla richiesta di ristoro del valore «oggettivo», i ricorrenti formularono però, anche un'alternativa pretesa di corresponsione del valore «di mercato» dei medesimi.

Secondo l'argomentazione posta alla base della loro pretesa, infatti, la legislazione greca autorizzava i soggetti colpiti da espropriazioni a reclamare il valore di mercato delle proprietà sottratte, ove questo fosse nettamente superiore alla quantificazione menzionata nei registri delle proprietà immobiliari.

In tale prospettiva astratta rientrava ovviamente il caso di specie, poiché il valore del patrimonio confiscato dallo Stato avrebbe potuto agevolmente stimarsi in 187.592.000.000 dracme, come indicato nella perizia redatta dalla società Lambert Smith Hampton.

Per quanto concerne i beni mobili, posto l'alto valore affettivo e familiare degli stessi, la Famiglia reale formulò invece un'istanza di *restitutio in integrum*, dichiarandosi disponibile ad accettare la somma di 3.723.800 sterline solo in caso di giustificato rifiuto da parte del Governo.

Nell'uno e nell'altro caso, la difesa di Costantino eccepì l'impossibilità di operare forme di compensazione rispetto ai pregressi debiti tributari, formulando – nella denegata ipotesi di accoglimento della tesi avversaria – richiesta di considerazione nel bilanciamento, delle spese sostenute dalla Monarchia per l'ufficio di Capo dello Stato e delle ulteriori donazioni da essa effettuate a favore dello Stato.⁹⁰

⁸⁹ La sentenza può leggersi all'indirizzo: hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22%3A%5B%22001-65352%22%5D%7D.

⁹⁰ Sia a titolo di mantenimento degli edifici che di adempimento agli oneri connessi alla funzione di Capo dello Stato. Nel bilanciamento avrebbero dovuto considerarsi inoltre le somme dagli stessi già versate – in esecuzione degli accordi del 1992 – per pregressi debiti fiscali ed il valore delle proprietà donate dalla Monarchia allo Stato greco, come ad es. l'area in cui attualmente sorge lo stadio olimpico, ceduta da Giorgio I al suo popolo in occasione della celebrazione della prima olimpiade dell'età moderna. Secondo una stima effettuata dalla società Moore Stephens SA, in ogni caso, il carico fiscale ad essi opponibile non poteva oltrepassare la cifra di 11.332.678.976 dracme.

Una domanda di risarcimento di 100.000 sterline fu formulata, infine, per il danno morale procurato dall'impossibilità di recarsi sulle tombe dei propri cari e adempiere alle funzioni prescritte dal rito ortodosso.

Tali richieste furono rigettate *in toto* dal Governo ellenico, il quale incentrò la propria difesa soprattutto sulla contestazione del *quantum* preteso dai ricorrenti.

A parere di esso, la richiesta di ristoro fondata sul valore di mercato degli immobili avrebbe dovuto essere, innanzitutto, senza eccezioni rigettata. Tali beni, come più volte ribadito nel corso del giudizio, versavano, infatti, in condizioni di unicità e risultavano esclusi dal mercato secondo la legislazione nazionale⁹¹.

Anche la richiesta di ristoro di 165.562.391.740 dracme fondata sul valore oggettivo degli immobili avrebbe dovuto essere, tuttavia, ampiamente riconsiderata.

Stante, infatti, la minore estensione territoriale delle proprietà ascrivibili ai Glücksburg rispetto a quelle considerate nel Rapporto Harper⁹², il valore delle stesse – secondo un nuovo rapporto redatto il 16 novembre 2001 – avrebbe dovuto attestarsi in sole 92.762.992.030 dracme, di cui 67.555.055.255 per la residenza di Tatoi; 19.237.144.050 per la tenuta di Polydendri e 5.970.792.755 per *Mon Repos*.

Da tali importi avrebbero dovuto essere detratte, inoltre, le somme dovute dalla Famiglia reale per la mancata corresponsione degli oneri tributari.

Questi, secondo le quantificazioni elaborate dallo Studio Deloitte et Touche, avrebbero dovuto attestarsi in 197.500.000.000 dracme, sia a titolo di mancata corresponsione dell'imposta sul reddito, sia per omesso versamento delle tasse di successione in tutti e quattro i passaggi che avevano caratterizzato l'evoluzione della ex Casa regnante. All'esito dell'operazione, lo Stato avrebbe vantato, in conclusione, addirittura un credito nei confronti degli appartenenti alla ex Dinastia.

Le eccezioni in materia di ristoro dei beni immobili, furono completate altresì da una serie di considerazioni in merito alla restituzione del patrimonio mobiliare. Sotto tale profilo, lo Stato confermò la già avvenuta restituzione delle *res* da questi reclamate, ad eccezione di una pluralità di beni, che avrebbe trattenuto in quanto esclusivamente connessi alla funzione politica esercitata un tempo dai Monarchi.

Senza alcuna eccezione fu rigettata, invece, la richiesta di risarcimento del danno morale. La pretesa doglianza si poneva, infatti, in contrasto con le disposizioni della l. 2215/1994 che consentivano gli accessi alle tombe e alle funzioni religiose senza impedimenti di sorta. Inoltre, una domanda

⁹¹ Il 90% della superficie di Tatoi e il 100% di quella di Polydendri sono costituite da aree protette per le quali è escluso

lo sfruttamento commerciale. Tatoi, inoltre, avendo una superficie maggiore di 250 mq richiederebbe una specifica autorizzazione al trasferimento secondo quanto previsto dalla legge del 1952. Secondo le argomentazioni del Governo greco non vi erano, infine, in Europa proprietà paragonabili per estensione e per prezzo, che una società americana aveva stimato in 346.426.578 di euro.

⁹² Il Rapporto Harper – redatto a fini fiscali – aveva tenuto conto infatti anche dell'intera Foresta di Bafi, pur essendo questa trasferita allo Stato greco e non reclamata dalla Famiglia reale.

riconvenzionale – sul punto – avrebbe dovuto essere formulata dallo Stato greco alla Famiglia reale per i danni dalla medesima arrecati per aver consegnato il Paese alla dittatura dei Colonnelli.

Preso atto delle posizioni di entrambe parti, la Corte di Strasburgo, ribadì *in primis* la propria competenza a liquidare il danno per equivalente.

Secondo la sua pregressa giurisprudenza, infatti, la condanna alla *restitutio in integrum* avrebbe dovuto pronunciarsi solo in presenza di confische effettuate in contrasto agli obblighi di legge⁹³, mentre negli altri casi, come in quello di specie, il danno arrecato avrebbe potuto risarcirsi in forma equivalente.

La predetta riparazione, secondo i Giudici di Strasburgo, avrebbe dovuto costituire, inoltre, non un'integrale liquidazione dei singoli beni sulla base del loro valore monetario, ma un *quantum* a ristorazione del sacrificio inflitto.

Nella valutazione dello stesso avrebbero dovuto considerarsi, più nello specifico, non solo il valore venale degli stessi, ma anche le caratteristiche proprie della vicenda *de qua*: l'eccezionalità dei beni reclamati, le esigenze dello Stato greco di salvaguardare la sua forma di governo e la sua memoria storica, la posizione debitoria dei ricorrenti rispetto agli oneri tributari.

Sulla base di tali considerazioni, il calcolo avrebbe dovuto effettuarsi innanzitutto sulla base del valore oggettivo dei beni immobili, parametro da preferirsi rispetto al prezzo di mercato, posta la natura stessa dei beni reclamati: inalienabili, eccessivamente onerosi e privi in ogni caso di effettive possibilità di collocazione sul mercato.

Tali importi, sui quali esisteva peraltro notevole convergenza tra le parti, avrebbero dovuto essere però in seguito "rivalutati" in ragione delle ulteriori questioni caratterizzanti la vicenda della ellenica.

Nella determinazione dell'equa riparazione, una considerazione di tutto rilievo avrebbe dovuto risolversi, in particolare, alla questione dei debiti tributari, quantificati dallo Stato in 197.500.000.000 dracme.

Diversamente da quanto preteso dall'Avvocatura dello Stato, tali importi non avrebbero dovuto, tuttavia, essere oggetto di una semplicistica sottrazione applicata al valore oggettivo della massa espropriata; tale operazione avrebbe dato origine, infatti, non solo ad una "riparazione negativa", inammissibile secondo il diritto convenzionale, ma anche ad una palese violazione del principio di equità, essendo posti a carico dei ricorrenti oneri tributari ascrivibili, semmai, ai loro ascendenti.

Alla luce di tali considerazioni, la *Grande Chambre* stabilì pertanto, ai sensi dell'art. 41 della Convenzione EDU, di quantificare in via equitativa la riparazione che lo Stato greco avrebbe dovuto versare alla Famiglia reale. Liquidò, in particolare, 12 milioni di euro all'ex Sovrano Costantino, 900 mila euro alla Principessa Irene e 300 mila euro alla Principessa Giovanna.

Tali somme furono considerate soddisfattive anche della sottrazione del patrimonio mobiliare non restituito, mentre alcun importo fu disposto a risarcimento del danno morale, ritenuto insussistente alla luce delle disposizioni della l. 2215/1994.

⁹³ Tale principio, già affermato in sede di giurisdizione internazionale, fu espresso dalla Corte EDU per la prima volta nella trattazione del caso Corte EDU, no. 14556/89, *Papamichalopoulos et autres c. Grèce*, 24-6-1993.

In esecuzione della sentenza, lo Stato greco provvide senza ritardo al pagamento dell'indennizzo, il quale – per decisione dell'ex Sovrano Costantino – confluì interamente in una Fondazione da lui istituita, con sede in Liechtenstein.

Con un accoglimento parziale delle domande promosse dai Glücksburg alla Corte europea dei diritti dell'uomo venne a concludersi la “saga” della Monarchia ellenica, una storia che, anche a motivo dei più recenti avvenimenti, non potrà essere rimpiainta in una terra che nonostante abbia dato i natali, sotto il profilo della filosofia politica, alle forme di governo basate sul consenso del popolo, ha conosciuto tanta tirannide.

10. Brevi considerazioni conclusive

L'analisi della vicenda greca insegna, forse più di ogni altra esperienza di avvicinamento tra monarchia e repubblica, l'importanza che ad un rigoroso confronto con il passato si addivenga nei primi frangenti della transizione tra le due forme di governo⁹⁴.

Tale dibattito, in ragione dei tempi e delle contingenze in cui il passaggio si realizzò in terra ellenica non poté essere realizzato dai primi Esecutivi democratici⁹⁵.

Il Governo Karamanlīs, dopo la conferma repubblicana al *referendum* del 1974, si affrettò infatti a liquidare la questione dei beni reali – già in possesso dello Stato in forza dell'espropriazione disposta dalla Giunta nel 1973 – senza procedere ad una valutazione più approfondita del ruolo svolto dalla Casa Regnante nella storia dell'Ordinamento.

Tali considerazioni – tralasciate per esigenze di coesione politica – riemersero però con veemenza negli anni Ottanta, in occasione della prima affermazione del Partito socialista alla guida del governo.

Di fronte all'attualità del dibattito, la soluzione offerta dalla compagine di Papandreou si rivelò, tuttavia, ancora una volta approssimativa, articolandosi in una pattuizione tra lo Stato e i membri della ex Casa Regnante, sintetizzabile nella restituzione integrale dei beni rivendicati da questi ultimi, a fronte di un esborso monetario parziale, destinato unicamente a compensare le passività da essi accumulate per inadempienze di natura fiscale.

L'insoddisfazione per la soluzione adottata rese però presto urgente la necessità di «ristabilire la legalità costituzionale e la memoria storica del

⁹⁴ Per un approfondimento su questo vasto tema si vedano quanto meno: J. Elster, *Chiudere i conti. La giustizia nelle transizioni politiche*, Bologna, 2008; A. Garapon, *Chiudere i conti con la storia: colonizzazione, schiavitù, Shoah*, Milano, 2009 e P.P. Portinaro, *I conti con il passato. Vendetta, amnistia, giustizia*, Milano, 2011.

⁹⁵ Il periodo della transizione greca può essere approfondito tramite la lettura di: P. Nikiforos Diamandouros, *Regime Change and the Prospects for Democracy in Greece: 1974-1983*, in G. O'Donnell, P.C. Schmitter, L. Whitehead (Eds.), *Transitions From Authoritarian Rule*, vol. I, Baltimore, 1986; N.J. Kritz (Ed.), *Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes*, vol. III, Washington, 1995, 241-268; N.C. Alivizatos, P.N. Diamandouros, *Politics and Judiciary in the Greek Transition to Democracy*, in A.J. McAdams (Ed.), *Transitional Justice and the Rule of Law in New Democracies*, Notre Dame-London, 1997, 27-60.

Paese», avviando una riflessione parlamentare sulla parabola monarchica conclusasi nel 1974.

Il Governo, come ricordato, fece approvare così la l. 2215/1994, un provvedimento che, seppur non scevro di criticità sotto il profilo costituzionale, costituisce espressione della libera valutazione sul ruolo della Monarchia, che il nuovo Ordinamento repubblicano avrebbe dovuto realizzare già nel periodo della transizione democratica.

Il contrasto di posizioni espresse dai pubblici poteri nel corso del decennio aprì, tuttavia, la stagione dei processi giudiziari, conclusasi con la pronuncia del Supremo giudice nazionale, favorevole allo Stato, e con la successiva “soluzione compromissoria” disposta dalla Corte EDU, comprensiva di un parziale ristoro a favore dei Glücksburg per i beni espropriati.

L'intera vicenda, come anticipato, deve considerarsi una conseguenza del mancato *redde rationem* dell'ordinamento democratico e repubblicano nei confronti del potere monarchico in occasione del cambio di regime.

La questione dei beni, al momento della transizione e negli anni immediatamente successivi alla stessa, fu affrontata, infatti, come una semplice questione di diritto privato, risolta attraverso la restituzione delle proprietà a favore di coloro che ne risultavano i precedenti titolari/detentori.

La stessa, tuttavia, come ha evidenziato la Corte suprema speciale nella sua pronuncia del 1997, avrebbe dovuto essere inquadrata, invece, «nella forma di governo e nelle sue vicende», demandando al Parlamento ogni valutazione in merito sulla sorte degli stessi al momento del cambio di regime.

Sul punto, non si nega che sarebbe stato auspicabile una collocazione dell'operazione già negli anni Settanta, ma tale confronto, come si è detto, non fu politicamente possibile. Il Parlamento, nella sua funzione di rappresentante della volontà generale, si trovò quindi costretto a ritornare sulla questione in epoca successiva, al fine di emendare i precedenti interventi, manchevoli di considerazioni sul ruolo assunto dalla Monarchia nella storia del Paese.

Al riguardo, come è evidente, l'istituzione di una commissione *ad hoc* avrebbe certamente conferito maggior rigore all'operazione, consentendo anche, attraverso la lettura *ex post* delle relazioni pubblicate, una più articolata valutazione di tutte le questioni affrontate. Un simile approccio non fu seguito, ma ciò non può costituire motivo di censura nei confronti dell'operazione, specie se si considera che nei confronti della ex Casa Regnante nessuna ulteriore misura di giustizia post-autoritaria fu nel frattempo approvata.

Simili conclusioni, relative ad una valutazione più complessiva di aspetti non solo patrimoniali, investono, infine, la stessa attività delle corti giudiziarie, per loro natura poco incline ad estendere le valutazioni alla base dei giudicati a parametri ulteriori rispetto a quelli disciplinanti i diritti di proprietà degli individui.

Sul punto, in particolare, non sembrerebbero condivisibili le conclusioni operate da talune Corti interne, volte ad una mera applicazione ai Glücksburg della disciplina dell'espropriazione pubblicistica, essendo questi ultimi in posizione tutt'altro che assimilabile a quella di altri cittadini destinatari di provvedimenti ablativi

Una più equilibrata disamina avrebbe dovuto essere posta, infine, a fondamento dello stesso giudizio pronunciato dalla Corte EDU, il quale – sulla scorta dell’esistenza di atti notarili di registrazione a favore dei Glücksburg – ha accolto la tesi dell’intera riconducibilità dei beni contesi alla sfera giuridica del Sovrano.

Un esame più scrupoloso condotto, da una Commissione parlamentare d’inchiesta, avrebbe certamente acclarato, infatti, la quasi totale riconducibilità degli stessi alla dimensione patrimoniale pubblica.

Non può dubitarsi, infatti, che tanto le donazioni, quanto gli acquisti a prezzi irrisori effettuati nel tempo dai rappresentanti della ex Casa Regnante siano stati realizzati in vista della funzione pubblica da essi rivestita all’interno dello Stato e che i beni oggetto delle successive rivendicazioni siano stati, nel complesso, assoggettati a regimi peculiari di tassazione e devoluzione, introdotti nell’Ordinamento solo a giustificazione della carica esercitata dal loro detentore.

Al netto di tale osservazione, la pronuncia resa dalla Corte EDU può considerarsi in ogni caso apprezzabile, avendo concesso al popolo greco di mantenere nella propria disponibilità beni il cui prezzo fu da esso duramente pagato nel corso della sua travagliata esistenza.

Mirko Della Malva
Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici
Università degli Studi di Milano
mirko.dellamalva@unimi.it